

CCXIX.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedo* — Si approvano, senza discussione, i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-007 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti » (N. 640); « Organici del personale delle capitanerie di porto - Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale » (N. 662); « Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti, laureati e capitecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina » (N. 663); « Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare, n. 4610 (serie seconda) in data 3 dicembre 1878 » (N. 664); « Organici dei corpi militari della Regia marina » (N. 675) — *Discussione del disegno di legge:* « Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea » (N. 676) — Parlano il ministro della marina ed i senatori Blaserna, relatore, e Vischi; l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Approvazione dei disegni di legge:* « Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati » (N. 665); « Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza » (N. 682) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Approvazione del disegno di legge:* « Maggiore stanziamento per la costruzione di Campomaggiore » (N. 562) — *Discussione del disegno di legge:* « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna » (N. 636) — *Prendono parte alla discussione generale i senatori Cadolini e Parpaglia, relatore, ed i ministri di agricoltura e industria e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici* — Si approvano tutti gli articoli e le tabelle del disegno di legge, parlandosi, sull'art. 5, dal ministro di agricoltura, industria e commercio; all'art. 42 dal senatore Cadolini e sulla tabella A dallo stesso senatore, cui risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Si approva, con una breve avvertenza del ministro della guerra, il disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (N. 654) — *Discussione del disegno di legge;* « Riordinamento delle Regie Avvocature erariali » (N. 600) — Parlano, nella discussione generale, i senatori De Cupis, Massabò, relatore, ed il sottosegretario di Stato per il tesoro — Senza osservazioni si approvano gli articoli e le tabelle del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — *Discussione del disegno di legge:* « Cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 621) — Nella discussione generale fanno raccomandazioni i senatori Astengo e Vischi, relatore, cui risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Si approvano tutti gli articoli e le tabelle del disegno di legge, parlandosi sull'art. 6, dal senatore Vischi, relatore, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 10 dal senatore Tassi e

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti; sull'art. 22 dai senatori Ricciuti e Vischi, relatore, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, e sull'art. 28 dal senatore Vischi, relatore, e dal ministro di grazia e giustizia e dei culti — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « *Provvedimenti per sottufficiali* » (N. 653) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi, ed il sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

N. 377. Il signor Luigi Stefanoni fa istanza al Senato perchè venga respinto il disegno di legge n. 676, relativo all'impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Lucchini domanda un congedo di otto giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti » (N. 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio

finanziario 1906-907 e variazioni ai residui degli esercizi precedenti »

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 640).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 4,916,300 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907, indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le variazioni in aumento e in diminuzione ai residui di esercizi anteriori al 1906-907 sui capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra indicati nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Sul capitolo n. 16 « Stati maggiori ed ispettorati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1906-907 è autorizzato il pagamento della somma di L. 142,000 a titolo di sovvenzione alle masse generali dei Corpi per spese suppletive d'impianto e spese di manutenzione delle scuole, biblioteche, sale di ritrovo per la truppa, ecc.

Sui capitoli n. 17 « Corpi di fanteria », n. 18 « Corpi di cavalleria », n. 19 « Armi e servizi di artiglieria e genio », è autorizzato il pagamento delle somme di L. 106,000, 19,500 e

32,000 a titolo di sovvenzione alle masse rancio dei corpi rispettivamente bilanciati nei capitoli stessi.

Sul capitolo n. 4 « Spese di ufficio » è auto-

rizzato il pagamento delle spese per il mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

a) PARTE ORDINARIA.

Cap. n. 2.	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti L.	800
» 3.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale »	10,500
» 6.	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata »	3,000
» 9.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . »	30,000
» 10.	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio »	5,000
» 13.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse) »	25,000
» 14.	Pensioni ordinate (Spese fisse) »	700,000
» 16.	Stati maggiori ed ispettorati »	217,000
» 23.	Corpo invalidi e veterani »	22,000
» 25.	Materiale sanitario »	20,000
» 26.	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi . . »	70,000
» 30.	Spese per l'istituto geografico militare »	35,000
» 31.	Personale della giustizia militare »	30,000
» 32.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) . . . »	35,000
» 33.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 21) »	80,000
» 36.	Foraggi ai cavalli dell'esercito »	1,090,000
» 39.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli »	404,000
» 40.	Materiali e stabilimenti d'artiglieria »	100,000
» 41.	Materiali e lavori del Genio militare »	77,000
» 42.	Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua »	200,000
» 43.	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) »	20,000
» 46.	Spese di liti e di arbitramenti e per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) »	20,000
		L. 3,204,300

b) PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 51. Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	L.	12,000
» 52. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	»	1,000,000
» 60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	»	700,000
	L.	<u>1,712,000</u>
Totale (parte ordinaria e straordinaria) L.		<u><u>4,916,300</u></u>

Diminuzioni di stanziamento.

a) PARTE ORDINARIA.

Cap. n. 17. Corpi di fanteria	L.	1,000,000
» 31. Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	»	1,000,000
» 35. Pane alle truppe, rifornimento viveri di riserva ai Corpi di truppa	»	1,000,000
» 37. Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	»	216,300
	L.	<u>3,216,300</u>

b) PARTE STRAORDINARIA.

Cap. n. 54. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	L.	1,500,000
» 63. Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) »	»	200,000
	L.	<u>1,700,000</u>
Totale (parte ordinaria e straordinaria) L.		<u><u>4,916,300</u></u>

TABELLA B.

Tabella delle variazioni da portarsi ai residui dei sottoindicati capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra.

a) Aumenti.

Cap. n. 60. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita). . . . + L. 2,100,000

b) Diminuzioni.

Cap. n. 54. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti (Spesa ripartita) . — L. 1,850,000
 » 63. Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita) — » 250,000
 Totale . . . — L. 2,100,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Organici del personale delle capitanerie di porto. - Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale » (N. 662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici del personale delle capitanerie di porto. - Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 662).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale amministrativo delle capitanerie di porto è fissato dall'annessa tabella A.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale amministrativo delle capitanerie di porto.

1 Ispettore del Corpo delle capitanerie di porto	L. 9,000
6 Capitani di porto di 1 ^a classe . . .	7,000
7 Capitani di porto di 2 ^a classe . . .	6,000
19 Capitani di porto di 3 ^a classe . . .	5,000
40 Ufficiali di porto di 1 ^a classe . . .	4,000
45 Ufficiali di porto di 2 ^a classe . . .	3,500
45 Ufficiali di porto di 3 ^a classe . . .	3,000
45 Applicati di porto di 1 ^a classe . . .	2,500
33 Applicati di porto di 2 ^a classe . . .	2,000

(Approvato).

Art. 2.

Nel ruolo organico della carriera amministrativa e di ragioneria del Ministero della ma-

rina, approvato con la legge 15 luglio 1906, n. 344, è aggiunto un posto di direttore generale con lo stipendio annuo di L. 9000.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata una maggiore spesa di L. 13,760 per aumenti da portarsi, con decreto Reale, nel ruolo organico della bassa forza delle capitanerie di porto.

(Approvato).

Art. 4.

La maggiore somma di L. 91,080 occorrente per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè quella di L. 13,760 stabilita dall'art. 3 sono concesse al bilancio del Ministero della marina in eccedenza alla somma di spese effettive consolidate fino a tutto l'esercizio finanziario 1916-917.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capitecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina » (N. 663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 663).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale civile tecnico e lavorante dell'Istituto idrografico della Regia marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

Denominazione	Num.	Stipendio annuo	Soprasoldo fisso annuo
IMPIEGATI CIVILI TECNICI.			
<i>Specialisti laureati.</i>			
Professore di astronomia e geodesia.	1	L. 5,000 massimo	300
Professore di meteorologia e geofisica.	1	L. 4,000 minimo	300
	2		
<i>Capitecnici.</i>			
Capotecnico princ. di 1ª cl.	1	L. 4,500	300
Id. di 2ª cl.	3	> 4,000	300
Id. di 3ª cl.	4	> 3,500	300
Capotecnico di 1ª classe.	4	> 3,000	300
	12		

PERSONALE LAVORANTE.

		Mercede giornaliera
Artieri	28	Da L. 4 minima a L. 12 massima
Operai permanenti	36	Da L. 250 minima a L. 7 massima

(Approvato).

Art. 2.

Le nomine degli specialisti laureati hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, con norme e condizioni che saranno inserite nel Regio decreto portante il riordinamento dell'Istituto idrografico.

Nel riordinamento stesso verranno pure stabilite le norme per l'ammissione nelle varie categorie professionali dei capi tecnici dell'Isti-

tuto idrografico ed anche regolate le promozioni dei medesimi e quelle degli specialisti laureati.

Gli specialisti laureati, oltre le loro normali attribuzioni, possono essere incaricati dell'insegnamento al corso di specializzazione degli ufficiali dello stato maggiore generale per la concessione della caratteristica (idrografi) nel qual caso, durante il periodo del corso, percepiranno un soprassoldo mensile di lire 50.

Gli artieri sono assunti in servizio in base alle speciali norme che saranno stabilite nell'ordinamento stesso.

Gli operai permanenti vengono reclutati secondo le disposizioni in vigore per i lavoratori dei Regi arsenali militari marittimi.

(Approvato).

Art. 3.

Con il Regio decreto di riordinamento di cui all'articolo precedente, sarà determinato il numero degli ufficiali dei corpi della Regia marina e quello degli impiegati civili da destinarsi all'Istituto ed agli Uffici idrografici dipendenti.

Le indennità di carica e i soprassoldi fissi per questo personale sono fissati come alla tabella annessa che forma parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Al personale di cui all'articolo 1° della presente legge, il tempo di servizio prestato a bordo delle Regie navi in armamento per le campagne idrografiche è computato, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni, al pari di quello stabilito per i militari dell'armata.

Agli artieri e agli operai permanenti sono applicabili le disposizioni della legge 20 dicembre 1901, n. 518.

Gli artieri, agli effetti della liquidazione della pensione, saranno considerati quali capi operai.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

In luogo di n. 24 dei 28 artieri di cui all'articolo 1°, è istituito un ruolo transitorio d'im-

piegati civili aggiunti al personale civile tecnico dell'Istituto, come segue:

Impiegati aggiunti di 1 ^a cl. a L.	3,100	N.	4
Id.	> 2 ^a	>	2,800 > 2
Id.	> 3 ^a	>	2,500 > 4
Id.	> 4 ^a	>	2,200 > 8
Id.	> 5 ^a	>	2,000 > 2
Id.	> 6 ^a	>	1,800 > 3
Id.	> 7 ^a	>	1,600 > 1
			Totale N.
			<u>24</u>

Saranno iscritti in questo ruolo gli odierni straordinari e lavoratori, qualunque sia la loro qualificazione, che da oltre sette anni prestano servizio presso l'Istituto idrografico della Regia marina, che ne sono reputati meritevoli e che sono retribuiti con paga mensile.

La loro assegnazione alle varie classi suddette sarà fatta nel modo seguente:

alla prima classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 220 a lire 240;

alla seconda classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 210 a lire 215;

alla terza classe quelli con la retribuzione netta mensile di lire 195;

alla quarta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 165 a lire 175;

alla quinta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 145 a lire 160;

alla sesta classe quelli con la retribuzione netta mensile da lire 130 a lire 135;

alla settima classe quelli con la retribuzione netta mensile di lire 115.

Le promozioni di classe di questi impiegati saranno regolate con norme da stabilirsi nel Regio decreto per il riordinamento dell'Istituto.

Il ruolo transitorio del personale suddetto rimarrà soppresso quando tutti coloro che lo compongono cesseranno, per qualsiasi causa, di appartenervi.

Per gli effetti delle promozioni, di cui al terz'ultimo capoverso del presente articolo, le soppressioni dei posti si intendono effettuate a cominciare dall'ultima classe e procedendo man mano verso quelle superiori fino ad estinzione del ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

Gli odierni capitecnici che risulteranno in eccedenza al ruolo organico di cui all'art. 1

della presente legge, saranno conservati in servizio e destinati ad occupare i posti che mano mano si renderanno vacanti nel nuovo organico.

L'avanzamento dei capitecnici fuori ruolo procederà come se i medesimi continuassero a far parte integrante del ruolo soppresso.

(Approvato).

Art. 7.

I 36 posti degli operai permanenti, di cui all'articolo 1, saranno occupati, per la prima volta, dagli operai a ruolo ed avventizi attualmente in servizio dell'Istituto idrografico.

(Approvato).

Art. 8.

I capitecnici odierni provvisti di un soprassoldo fisso superiore alle lire 300, continueranno a conservarlo sinchè rimarranno alla dipendenza dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1907.

Nel bilancio del Ministero della marina saranno, con decreto del ministro del tesoro, introdotte le variazioni di spesa, dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA.

Tabella delle indennità di carica e dei soprassoldi fissi per gli ufficiali ed impiegati civili destinati presso l'Istituto idrografico e gli Uffici idrografici della Regia marina.

Grado	Qualità della carica o funzioni	Indennità annua di carica o funzione	Soprassoldo annuo
UFFICIALI.			
Capitano di vascello o di fregata	Direttore dell'Istituto	900	»
Capitano di fregata o di corvetta	Vice-direttore	500	»
Capitani di corvetta o tenenti di vascello	Capi degli uffici idrografici	500	»
Capitano commissario	Capo servizio amministrativo	250 (a)	300
Tenenti di vascello	Capi reparti dell'Istituto	»	300
Tenente commissario.	Addetto all'Istituto	»	300
Tenente del Corpo Reale equipaggi	» »	»	300
Tenenti o sottotenenti del Corpo R. E.	Addetti agli Uffici idrografici	»	250
IMPIEGATI CIVILI.			
Contabile di magazzino (b)	Consegnatario materiale dell'Istituto	»	»
Aiuto contabile.	Addetti all'Istituto	»	250 (c)

(a) Le 250 lire sono per indennità di responsabilità.

(b) Il contabile di magazzino gode dell'indennità di responsabilità di lire 750.

(c) Quando non abbiano diritto ad altro non minore soprassoldo per speciali incarichi.

Annotationi. — Per le spese d'ufficio al direttore dell'Istituto ed ai capi degli Uffici idrografici sono inoltre assegnate rispettivamente lire 500 e lire 180 annue.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare, n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878 » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare, n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie II, è sostituito dal seguente:

Art. 7. L'amministrazione del Corpo Reale equipaggi è commessa ad un Consiglio, presieduto da un capitano di vascello, e composto di ufficiali dello stato maggiore generale e del commissariato.

Il servizio di contabilità è disimpegnato da ufficiali del Commissariato, che avranno sotto i loro ordini, per lavori di scritturazione, i militari del Corpo Reale equipaggi, della categoria furieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul disegno di legge, del quale si è data ora lettura.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Organici dei Corpi militari della Regia marina » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici dei Corpi militari della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 657).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli organici dei Corpi militari della Regia marina sono stabiliti in conformità delle seguenti tabelle annesse alla presente legge:

Tabella A. Corpo dello stato maggiore generale;

Tabella B. Corpo del Genio navale (ingegneri e macchinisti);

Tabella C. Corpo sanitario militare marittimo;

Tabella D. Corpo di Commissariato militare marittimo;

Tabella E. Ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

TABELLA A.

Organico del Corpo di stato maggiore generale.

Ammiraglio	1
Vice-ammiragli	7
Contr'ammiragli	15
Capitani di vascello	58
Capitani di fregata	75
Capitani di corvetta	85
Tenenti di vascello	420
Subalterni	340

TABELLA B.

Organico del Corpo del Genio navale.

INGEGNERI.

Tenente generale	1
Maggiori generali	3
Colonnelli	8
Tenenti colonnelli	10
Maggiori	15
Capitani	55
Tenenti	18

MACCHINISTI.

Maggiore generale	1
Colonnelli	2
Tenenti colonnelli	6
Maggiori	28
Capitani	78
Tenenti	117
Sottotenenti	88

TABELLA C.

Organico del Corpo sanitario.

Maggiore generale	1
Colonnelli	6
Tenenti colonnelli	11
Maggiori	23
Capitani	107
Tenenti	79

TABELLA D.

Organico del Corpo di Commissariato.

Maggiore generale	1
Colonnelli	6
Tenenti colonnelli	18
Maggiori	21
Capitani	107
Tenenti	97
Sottotenenti	16

TABELLA E.

Organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

Capitani	31
Tenenti	75
Sottotenenti	52

Art. 2.

Il passaggio dagli organici attuali a quelli contemplati nell'art. 1 avverrà gradualmente nel triennio corrispondente agli esercizi finan-

ziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, in conformità della tabella F, che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

TABELLA F.

	Variazioni in confronto degli attuali organici	1907-908	1908-909	1909-910	1913-914
Contr' ammiragli	+ 1	1	»	»	»
Capitani di vascello	- 2	- 2	»	»	»
Capitani di fregata	+ 5	2	1	2	»
Capitani di corvetta	+ 10	3	3	4	»
Tenenti di vascello	+ 10	4	3	3	»
Subalterni	+ 5	»	»	5	»
Maggiori generali del Genio navale	+ 1	1	»	»	»
Colonnelli del Genio navale	+ 1	1	»	»	»
Tenenti colonnelli del Genio navale.	+ 1	1	»	»	»
Maggiori del Genio navale.	+ 4	2	2	»	»
Capitani del Genio navale.	+ 8	3	3	2	»
Tenenti del Genio navale	+ 3	2	1	»	»
Colonnelli macchinisti	+ 1	1	»	»	»
Tenenti colonnelli macchinisti.	+ 1	1	»	»	»
Maggiori macchinisti.	+ 8	2	3	3	»
Capitani macchinisti	+ 8	3	3	2	»
Tenenti macchinisti	+ 14	4	5	5	»
Sottotenenti macchinisti.	+ 26	8	9	9	»
Capitani del Corpo R. equipaggi.	+ 1	»	»	»	1
Tenenti del Corpo R. equipaggi.	+ 21	9	5	7	»
Sottotenenti del Corpo R. equipaggi	- 5	- 5	»	»	»

Art. 3.

La ripartizione degli ufficiali dei vari Corpi militari della Regia marina, fra le varie destinazioni a bordo ed a terra, sarà approvata con decreto Reale e del pari sarà approvata con decreto Reale la ripartizione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

Art. 4.

I Principi Reali, aventi grado di ufficiale in alcuno dei Corpi militari marittimi, sono considerati fuori dei ruoli organici dei Corpi della Regia marina. Parimenti il ministro ed il sottosegretario di Stato sono considerati fuori del ruolo organico del Corpo al quale appartengono; se però entrambi appartengono allo stesso ruolo e rivestono lo stesso grado, il ministro solamente è considerato fuori ruolo.

In tal caso sarà ammesso in più un ufficiale nel grado immediatamente inferiore.

(Approvato).

Art. 5.

Per effetto degli articoli 1 e 2 della presente legge, la somma complessiva di spesa effettiva consolidata per la marina, stabilita dalle vigenti disposizioni, è aumentata per l'esercizio 1907-1908 di lire 173,240, per quello 1908-1909 di lire 310,220 e per quelli 1909-1910 al 1916-1917 di lire 457,980.

La maggiore assegnazione per l'esercizio 1907-1908 sarà, mediante decreto del ministro del tesoro, ripartita fra i capitoli della parte ordinaria del bilancio, riflettente la spesa dei Corpi militari della Regia marina in relazione alla tabella *F* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Disposizione transitoria.

I posti assegnati dall'organico per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della categoria fuochisti, saranno occupati man mano che le esigenze del servizio lo richiederanno, ma quello di capitano e quelli di tenenti non potranno rispettivamente essere occupati prima di sette anni e di tre anni dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea ». (N. 676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 676).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 600,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907, per provvedere all'impianto di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea.

(Approvato).

Art. 2.

A partire dal 1907-1908 nel bilancio del Ministero della marina sarà iscritta l'annua somma di L. 110,000 per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche accennate nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno portate in aumento alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135.

(Approvato).

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Prendo la parola per ringraziare vivamente l'onor. se-

natore Blaserna, relatore dell'Ufficio centrale, per le gentili frasi relative all'opera mia che egli ha voluto inserire nella concisa, ma esauriente sua relazione; e ringrazio del pari l'Ufficio centrale, anche a nome dei miei colleghi, per le frasi rivolte al Governo, lodando l'iniziativa presa nel presentare questo disegno di legge importantissimo, che provvede alle comunicazioni fra i vari punti della nostra colonia del Benadir, fra questa e l'Eritrea e più tardi anche a quelle colla madre patria.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Ho colto con piacere questa occasione per richiamare l'attenzione del Senato sopra alcuni fatti che sono di grandissima importanza per la storia della radio-telegrafia. Questi fatti concernono la parte importante che ha preso il nostro ammiraglio Mirabello nello studio di questi progetti. Fu egli che prese l'iniziativa di proporre per Marconi l'occasione di fare delle esperienze in grande, senza delle quali, forse, ancora adesso la questione non sarebbe così matura come lo è. Mi basta rammentare soltanto la parte brillante che, sotto il suo comando, ha avuto la Carlo Alberto in tutte queste spedizioni.

Grazie a questi studi, furono acquisiti alla scienza alcuni fatti che sono ormai patrimonio di tutti, perchè si sa, per esempio, che contrariamente a quello che avviene per le radiazioni luminose, le radiazioni elettriche si propagano anche in linea curva, e si sa di più che tutti i fili telegrafici e telefonici che vi possono essere sopra un territorio, non impediscono a queste onde la loro propagazione.

La ragione sta nelle grandi dimensioni e nella lunghezza delle onde eterie; ma nessuno poteva prevederlo, mentre Marconi lo ha dimostrato, grazie all'appoggio avuto dall'ammiraglio Mirabello.

Questi sono fatti importanti e tengo a farli conoscere perchè, a poco a poco tutto si dimentica, e tutta la storia delle ricerche marconiane adesso è, per così dire, entrata in seconda linea e non se ne parla più tanto come prima. (Bene).

Devo ora riferire al Senato sopra una petizione che ci è giunta testè, nella quale certo signor Stefanoni domanda al Senato di rimandare questa legge.

Egli protesta contro questa legge, come in generale contro tutto ciò che riguarda la telegrafia senza fili.

Egli non crede a questa telegrafia e sostiene che il Marconi non è che un volgare truffatore che è riuscito ad ingannare il mondo; e questo signor Stefanoni se la prende con tutti gli scienziati italiani, perchè, più o meno, tutti hanno appoggiato l'illustre inventore. E poichè vedo anche qui presente l'onor. Giolitti, Presidente del Consiglio, mi piace dirgli che anche egli è preso di mira in questi scritti.

ASTENGO. Gli facciamo troppo onore discutendolo in Senato, il signor Stefanoni!

BLASERNA, *relatore*. Egli ha accusato l'onorevole Giolitti di aver creato la fama del Marconi; e questo è uno dei più grandi delitti che ha commesso. (ilarità).

Propongo su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Prego l'illustre relatore Blaserna di dispensare il Senato di prendere in considerazione una petizione che, per le cose che dice, non può nè deve meritare la nostra attenzione.

Io sono sicuro che il senatore Blaserna, non tanto per sè, quanto per noi, vorrà aderire a questo mio desiderio. (Approvazioni).

BLASERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *relatore*. Nessuna difficoltà ho di aderire a questo desiderio, ma io ho dovuto riferire sopra una petizione inviata al Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione, di cui ha parlato l'onorevole Blaserna.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati » (N. 665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati ».

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1907. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3^a) per il trinciato forte prima qualità, è portato da lire 12 a lire 12.50, e quello del trinciato forte superiore da lire 15 a lire 20 il chilogramma.

PRESIDENTE. È aperta, la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza » (N. 682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 682).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 530,000 per le opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma centrale delle guardie di finanza.

(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio e ripartita in tre esercizi successivi come segue:

Esercizio 1907-908 . . .	L. 100,000
Id. 1908-909 . . .	200,000
Id. 1909-910 . . .	230,000
	Totale L. 530,000

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale per questa votazione.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore » (N. 562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 562).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti, oltre all'anticipazione di cui nell'art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140, è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi occorrenti per completare le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma cor-

rispondente ad un'annualità di lire 27,000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da iscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.

(Approvato).

Art. 2.

La nuova anticipazione servirà per la ricostruzione in Campomaggiore degl'immobili danneggiati dalla frana; e sarà anche destinata alla edificazione della chiesa e del cimitero in conformità del progetto formulato dal Genio civile ed approvato dal Commissariato civile per le opere pubbliche nella Basilicata.

(Approvato).

Art. 3.

I fondi per la ricostruzione degl'immobili saranno erogati a favore dei danneggiati i quali si trovino iscritti nella lista compilata dalla Giunta comunale di Campomaggiore, accertata dal Commissariato suddetto, e resa esecutiva con l'affissione per 30 giorni nell'albo pretorio di Campomaggiore; e che dimostrino, con certificati dell'agente delle imposte, ovvero con atti notori raccolti dal pretore di Potenza, di non essere in grado di provvedere, senza la sovvenzione, alla ricostruzione dell'immobile.

(Approvato).

Art. 4.

Il termine per la dimostrazione dei danni e per la conseguente iscrizione nella lista di cui sopra, fissato dall'art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, con richiamo al termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 maggio 1901, n. 170, decadrà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

La sovvenzione per ciascun danneggiato sarà commisurata all'entità del danno subito all'epoca della frana ed accertato dal Commissariato civile per le opere pubbliche nella Basilicata; ed i lavori di ricostruzione dovranno eseguirsi

in conformità del piano regolatore e dei tipi formulati dal Genio civile ed approvati dal Commissariato predetto.

(Approvato).

Art. 6.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge fisserà il periodo entro cui decadrà il diritto alla sovvenzione per i danneggiati che non avranno iniziato i lavori, e per quelli che li dovranno completare.

(Approvato).

Art. 7.

Gl'immobili rimasti incompleti saranno ultimati dal comune con le somme ancora spettanti al danneggiato, e diverranno proprietà del comune stesso, che li affitterà devolvendo la rendita ad opere di beneficenza.

(Approvato).

Art. 8.

A deroga di quanto dispone l'art. 58, lettera b) della legge 31 marzo 1904, n. 140, al Credito fondiario della cessata Banca Nazionale del Regno, sarà rimborsata la somma di lire cinquecento anticipata il 30 settembre 1902, e non compresa fra le partite che debbono essere ammortizzate con gli utili dell'Istituto suddetto nelle anticipazioni fatte dal 1° ottobre 1902 alla pubblicazione della precitata legge.

Allo stesso Credito fondiario saranno inoltre rimborsate:

a) lire quattromilaottocentocinquanta per anticipazioni pagate dopo il 20 aprile 1904, data della promulgazione della legge 31 marzo 1904, n. 140;

b) le spese notarili e contrattuali sostenute per la stipulazione dei mutui con i danneggiati dalla frana di Campomaggiore.

Al pagamento delle somme sovraindicate sarà provveduto con le anticipazioni fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti in base alla predetta legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342 portanti provvedimenti per la Sardegna » (N. 636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342 portanti provvedimenti per la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 636).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Non sono sardo, ma, sebbene sia trascorso mezzo secolo, non posso dimenticare che, allorché eravamo Italiani esuli in terra italiana, per alcuni anni trovai amichevole asilo in Sardegna. Perciò tengo sempre a cuore gli interessi di quell'Isola che fu tanto ospitale verso di me e verso tanti compagni d'esilio.

FINALI. È vero! È vero!

CADOLINI. La questione di cui intendo occuparmi è quella dell'irrigazione. Dapprima si ragiona dei bacini d'irrigazione, e i bacini di irrigazione altro non sono che i territori che devono essere irrigati. Invece nell'art. 43 si parla dei « lavori di costruzione, di manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali ».

Ora con tale dizione i bacini d'irrigazione, da territori irrigui, si trasformano in serbatoi d'irrigazione, cioè opere irrigatrici. Questi si chiamano serbatoi in tutte le parti del mondo, e non comprendo come i funzionari del Ministero che compilarono questo disegno di legge, abbiano confuso i territori con i serbatoi.

In un altro articolo si manifesta l'intendimento di provvedere alle irrigazioni, per mezzo delle provincie, dei comuni e dei consorzi. Ma questo è il modo per non far nulla. Come giustamente l'onor. relatore lamenta che le prime due leggi per la Sardegna non abbiano prodotto alcun effetto, dubita che anche questa non raggiungerà la meta.

Bisogna davvero che il Ministero si persuada, che per l'irrigazione conviene prendere un'altra via, e si devono seguire le tradizioni del canale

Cavour. Allorché, fatta la concessione di quell'importante canale, la Società non poté proseguire l'esecuzione dell'opera, questa fu assunta dallo Stato. Ed ora il Governo esercita l'irrigazione, ritrae i prodotti dalla vendita dell'acqua, e di mano in mano, con nuovi progetti (come ne abbiamo approvato uno due giorni fa), provvede a completare la canalizzazione; questo è il solo sistema col quale si potrà raggiungere lo scopo.

Un'osservazione sul concetto generale della legge, riguarda il sistema adottato di aggravare tutte le spese a carico delle provincie e dei comuni. Si comincia nell'art. 43, col quale si vuole che l'irrigazione sia assunta dalle provincie e dai Consorzi, mentre questi non hanno alcuna competenza in simili opere, e non è che ricorrendo ad un personale speciale, come ha il Governo nel personale del canale Cavour, che si possono risolvere tecnicamente siffatte questioni.

Per l'esecuzione dei rimboschimenti, per l'imbrigliamento dei bacini montani, sono ancora i comuni e le provincie interessate, che devono contribuire. Coll'art. 47, concernente la correzione dei corsi d'acqua, secondo la legge del 28 luglio 1902, di nuove spese si aggravano i comuni e le provincie; e altrettanto si pretende di fare applicando la legge 1903, per le opere di bonificazione.

Finalmente per la costruzione delle opere contemplate agli articoli 46, 47 e 48, vuolsi che la spesa sia ripartita per tre quarti a carico dello Stato, e per un quarto a carico degli interessati, e gli interessati, s'intende (è detto nell'articolo) sono le provincie e i comuni e anche altri enti morali. Nè basta: dove si provvede alla costruzione delle strade comunali, ancora un quarto della spesa è posto a carico delle provincie, le quali non hanno altro cespite che la sovrimposta alla fondiaria.

Ora domando: come è possibile che queste provincie e comuni trovino i mezzi per contribuire a tante opere, che devono eseguirsi a beneficio dell'Isola, come vuole la legge? Davvero questo è un dettare le leggi per non fare le opere. E ormai converrebbe che il Ministero, anziché proporre tanti provvedimenti destinati a rimanere lettera morta, si accontentasse di presentare più modeste proposte, ma fondate sopra

progetti completi di opere da eseguirsi tosto per cura ed a spese dello Stato.

Allorchè si tratta di opere che agli interessati possono produrre benefici economici per i quali appar giusto chiedere un contributo, è opportuno che questo sia chiesto allorchè i frutti sono stati raccolti. Giova citare ad esempio la legge del 1881, con la quale fu approvata la bonificazione di Burana. Per quell'opera, intrapresa dallo Stato, non fu imposto alle provincie e ai comuni alcun contributo. Agli interessati invece fu imposto il contributo di tre quinti della spesa, contributo invero assai gravoso. Ma questo contributo decorreva dall'esecuzione dell'opera, di guisa che i benefici raccolti fornivano i mezzi per pagare il contributo stesso. Quel provvedimento fa onore alla memoria del ministro Baccarini che lo propose.

Ora, se volete raccogliere contributi, chiedeteli a coloro che già raccolgono i vantaggi delle opere. Qui invece abbiamo una serie infinita di contributi imposti alle provincie ed ai comuni, senza poter indovinare d'onde possano trarre i mezzi per pagarli. Ogni giorno si va dicendo che occorre studiare i provvedimenti per la riforma dei tributi degli enti locali, perchè questi non hanno neppure i mezzi necessari per le spese di cui sono già gravati; ciò non ostante, con le nuove leggi si cerca di maggiormente aggravarli. Nè si considera che gli interessati pagano tre volte, e cioè come consorziati, e come contribuenti fondiari della provincia e del comune.

Riassumendo: io non dico che si debba respingere la legge, ma sostengo che per quanto concerne le opere pubbliche, e specialmente le opere idrauliche, essa non potrà produrre alcun effetto, oppure produrrà effetti poco benefici, perchè metterà le provincie e i comuni nella impossibilità di corrispondere alla volontà della legge stessa.

Quindi io spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste osservazioni, per istudiarne una nuova legge col precipuo intento di decretare pochi provvedimenti, ma provvedimenti fondati sopra progetti tecnici, che possano avere esecuzione immediata per opera dello Stato.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA, *relatore*. Signori Senatori. Or volge un anno che in occasione dell'interpel-

lanza di un compianto nostro collega e caro concittadino ed amico, discutendosi delle condizioni della Sardegna l'onor. Presidente del Consiglio faceva promessa di presentare una legge con opportuni provvedimenti per emendare ed integrare le leggi precedenti. Il Ministero ha mantenuto la promessa, dobbiamo essergli riconoscenti quantunque non interamente soddisfatti.

L'onor. Cadolini ricorda il tempo che l'Isola lo ebbe, come emigrato, ospite gradito, ed io ricordo con compiacenza i giorni trascorsi assieme e la nostra costante amicizia, e lo ringrazio del suo valido patrocinio per la Sardegna. L'onor. Cadolini afferma che il relatore stesso riconosca che questa legge non risponde ai bisogni dell'Isola e nulla veramente risolve. Mi permetta di osservare che non ho detto ciò. Io affermai che certo con questa legge non si risolveva convenientemente il problema complesso della Sardegna, ma nel tempo stesso riconobbi che era un notevole avviamento per la soluzione, in quanto può dipendere dall'azione legislativa. E su ciò ritengo che tutti siano d'accordo, e lo sia anche il Governo. Non posso certo io dire che si ottiene ora quanto è necessario, ma leggi di questa natura non possono essere coniate in una volta, la stessa applicazione ne mostra i difetti, e la necessità di emendamenti ed integrazioni. Il problema è complesso e con questa legge emendando le leggi del 1897 e 1902 si provvede, od almeno si vuole provvedere ad alcuni dei principali bisogni dell'Isola.

Non parlo della Cassa ademprivile quale era nella legge del 1897, era un Istituto nato morto. Ora questa Cassa forma il nucleo di un vero credito a favore dell'agricoltura; si è agevolato il modo per avere il patrimonio ademprivile e liquidarlo, si concede certa l'anticipazione dei 3 milioni senza interesse per un decennio, si associa la Cassa provinciale, e come mezzi distributori del credito cooperano i Monti frumentari e numerari, e si creano allo stesso scopo, accordando facilitazioni, le Casse e Consorzi agrari e Cooperative di produzione e lavoro; tutti mezzi questi anche per poter attingere al Credito agrario della Cassa di risparmio, Banco di Napoli.

Ma, come ho detto nella mia affrettata relazione, in Sardegna manca la preparazione per

sorgere istituti di mutua associazione; l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio che è Sardo lo sa meglio di me, specialmente nell' interno dell' Isola, vi regna soprattutto la diffidenza e certa inerzia; è perciò necessaria qui l' opera sua attiva e perspicace per far penetrare nella mente e nell' animo dei Sardi il bisogno della mutualità. Dico francamente, se un insegnamento, se un apostolato è necessario nell' Isola, è supremamente questo. Con queste associazioni si acquisterà la forza necessaria, il mezzo per ottenere ausili dal credito, e così anche un freno alla disastrosa nostra emigrazione.

Rinnovo la raccomandazione fatta nella relazione all' onor. ministro di agricoltura, industria e commercio onde voglia con appositi disegni di legge risolvere ed eliminare alcuni avanzi di usi civici esistenti in Sardegna e specialmente nel circondario di Oristano, e ricordo il priorato di Bonarcado, l' ospedale di Oristano. Una soluzione s' impone nell' interesse economico e sociale, onde evitare continue contestazioni e disordini.

Non sfuggi al Governo la necessità di diffondere nell' Isola l' istruzione agraria, non solo diffondendo principii direi dottrinali, ma facendoli apprezzare con insegnamento pratico.

In Sardegna esistono due scuole agrarie nei punti estremi, Cagliari e Sassari; una terza sorgerà ora un po' centrale presso Bosa ed auguriamo possa sorgere e vivere utile e benefica per il paese e per l' agricoltura. Con questa legge l' istruzione è specialmente affidata alle cattedre ambulanti, che si ritiene il mezzo più adatto ed efficace; ma la misura è scarsa per l' isola.

Debbo altresì osservare che è necessario stabilire e difendere piccoli campi dimostrativi. È necessario persuadersi che la parola è sterile se il verbo scientifico non ha la conferma direi pratica. Ed è in questi piccoli campi che si rileva l' abilità dell' insegnante nel risultato dell' esperimento consiste tutta la sua potenza; se la prova fallisse nasce una disastrosa reazione, lo scredito ed anche il diletto.

Ho parlato nella relazione dei concimi chimici, osservando che in Sardegna non possono i modesti agricoltori ricorrere a questo mezzo perchè non è accessibile per il prezzo che viene triplicato colle spese di trasporto, segnalai la

necessità di una fabbricazione nell' isola con qualche facilitazione per parte del Governo, e credo su ciò insistere.

Parlando del miglioramento agrario, non posso non dire una parola di gratitudine all' onor. ministro delle finanze per lo stanziamento di una somma per premi alla razionale coltivazione e manipolazione del tabacco nell' isola, e per la somma consentita onde dare il chinino gratuitamente ai poveri, nella massima parte agricoltori nelle zone malariche.

Insisto nel richiamo fatto e nella raccomandazione per essere affrettato il catasto in Sardegna. L' isola gode per i redditi non superiori alle L. 6000 il beneficio del 30 per cento, ma è quasi irrisorio sussistendo le sovraimposte provinciali e comunali; e sussistono gli errori dell' attuale catasto, sussistono le stridenti sperequazioni. Il nuovo catasto è un mezzo di tributaria riparazione e debbo perciò insistere nel pregare l' onorevole ministro delle finanze di affrettarlo quanto è possibile.

All' onor. ministro dei lavori pubblici debbo certo rendere grazie per la sua collaborazione in questa legge e specialmente per aver accettato una proposta riparatrice per un modesto porto dell' isola.

Mi permetto di insistere nella raccomandazione fatta nella relazione a proposito della viabilità. Mi è noto che l' onorevole ministro dei lavori pubblici e quello delle poste si occupano a risolvere alcune questioni per rendere più facili, e più sicure e meno dispendiose le comunicazioni tra il continente e l' isola. Non entro nel vasto campo, mi limito a parlare delle tariffe differenziali nei trasporti, delle quali non gode la Sardegna, è questo grave danno.

Ora la percorrenza chilometrica si ferma a Golfo Aranci od a Civitavecchia, mentre dovrà continuare per mare, perchè per l' isola la via sul mare è la via unica, ordinaria e necessaria, quindi la necessità che nell' applicare la tariffa si calcoli anche quella percorrenza senza interruzione; è questo un atto di vera giustizia, e debbo dire riconosciuto dal Governo.

Ma finora si oppone la Navigazione generale che fa il servizio da Civitavecchia a Golfo Aranci, resiste perchè si trova al termine delle convenzioni e non vuole assumere nuovi oneri. Mi fu però detto che al riguardo sono in corso trattative col Ministero delle poste ed auguro

possano approdare e presto, e sarebbe cosa di grande utilità per il commercio e per i passeggeri dell'isola.

Ma all'infuori della Navigazione generale, l'onorevole ministro dei lavori pubblici in una privata conversazione mi aveva fatto sperare che si potrebbero applicare le tariffe differenziali nelle ferrovie della Sardegna e del continente, considerandole ai fini della tariffa senza interruzione e diremo senza soluzione di continuità.

Se questo si ottiene non è tutto quello che si desidera ed è necessario, ma sarà già un beneficio e sono sicuro che l'onorevole ministro non mancherà di portare tutto il suo interessamento a risolvere ogni ostacolo.

Non faccio altre osservazioni rimettendomi alle fatte brevemente nella relazione. Segnalo però come benefiche le disposizioni accolte dal Governo per il concorso alla condotta d'acqua potabile e pozzi artesiani.

E parlando di condotta d'acqua, a nome dell'Ufficio centrale raccomando al Governo di applicare la legge con larghezza di concetti rispondenti al fine, nel senso che possono godere del concorso dello Stato nelle spese i comuni che hanno oggi un acquedotto, ma per guasti avvenuti nella condotta metallica e per altre cause, si trovano nella necessità di rifarla in tutto o in parte e così di incontrare nuove ingenti spese. La ragione è identica, se forse non è più grave, perchè mancata la condotta, mancherebbe assolutamente l'alimento dell'acqua.

Ed in ciò specialmente l'Ufficio centrale si affida al ministro di agricoltura che tanto studio e tanto amore ha per le cose della sua Isola.

Io penso che questa legge applicata, eseguita con diligente cura, con solerti funzionari per parte del Governo, colla cooperazione di tutti sarà apportatrice di buoni risultati.

Signori senatori, in questi giorni si è compiuto un pellegrinaggio patriottico, proprio in Sardegna, per ricordare la gloriosa epopea del grande Eroe che là dorme.

In questi giorni Parlamento e Governo collaborano per dare una legge all'isola che egli ha tanto amata. Questa coincidenza di tempo sia di buon augurio. Io sono certo che quando vi sia l'opera zelante, assidua, dei poteri dello Stato, quando vi sia la cooperazione volenterosa e feconda dei suoi abitanti, l'isola di Sar-

degna potrà diventare florida e forte, potrà essere così la fortunata custode del sacro deposito della venerata tomba, ed essere sicuro baluardo nel Mediterraneo della unità e della indipendenza d'Italia. (*Benissimo; approvazioni*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non è l'ora dei discorsi; e anche lo fosse mancherebbe la ragione di farne uno. Nessuna critica od obbiezione è stata mossa che tocchi ai concetti sostanziali del disegno di legge, accolto con unanime consenso dall'Ufficio centrale, interprete sicuro del pensiero e degli intendimenti del Senato, sempre favorevole a qualunque proposta legislativa che torni a vantaggio della Sardegna. Io potrei anzi rinunziare alla parola, se non dovessi, per debito di cortesia, rispondere alle osservazioni del senatore Cadolini e del relatore sopra alcuni punti; ciò che intendo fare imitandone l'esempio di brevità.

L'onor. senatore Cadolini si è fermato in modo speciale sulla disposizione attinente alla sistemazione idraulica e alle opere d'irrigazione. Io devo limitarmi a queste ultime, poichè sopra di esse soltanto spetta di provvedere al Ministero d'agricoltura.

Non parmi sia il caso di discutere sull'intestazione del capo secondo: « Bacini d'irrigazione ». L'oratore non crede molto propria ed esatta questa dizione, sembrandogli che siansi confusi i bacini d'irrigazione coi serbatoi. Non oso disputare con un uomo della sua competenza sulla maggiore o minore precisione di quelle parole. Io mi sono valso del consiglio dei tecnici per formulare una disposizione la quale non desse luogo a dubbi o incertezze. Or non mi pare ne sorgano. Le disposizioni del capo II sotto l'intitolazione: « Bacini d'irrigazione » comprendono la zona irrigabile, i serbatoi e la zona scolante. E l'art. 43 non parla di bacini, ma di tutte le opere d'irrigazione previste nella tabella A. Ad ogni modo, qualunque nome vegliasi dare, siccome la spesa serve appunto per quelle opere, indubbiamente questa spesa non può servire ad altri usi nè essere impiegata a scopo diverso da quello che giova a rendere un grande servizio all'agricoltura dell'isola.

La disputa sulla tecnica proprietà, o meno,

del linguaggio adoperato non ha quindi importanza tale da rendere necessario un emendamento, che del resto non fu e non accetterei se fosse proposto. Sul merito poi delle disposizioni sarebbe quasi superfluo osservare che non posso convenire nelle opinioni dell'oratore il quale ha voluto ancora una volta manifestare la sua costante avversione ai Consorzi, e ripetere qui gl' identici severi giudizi espressi in una sua recente pubblicazione. Non mi stupisco quindi che abbia oggi riaffermato la sua diffidenza verso quelli disciplinati nel nostro disegno di legge. Anzitutto non è fondato il rimprovero che si faccia unicamente assegnamento sulle provincie e sui comuni interessati, e che dai medesimi o dai Consorzi si faccia dipendere, nè che a quelli s' imponga, l' onere di costruire le opere d' irrigazione. Le disposizioni criticate dicono solo, e in modo chiaro, che si accorda la preferenza agli enti amministrativi locali o ai Consorzi. E tale prelazione fu stabilita per aderire ai desideri espressi dalle rappresentanze di alcuni di essi. Si è pensato, e credo giustamente, che non solo nulla ostasse, ma convenisse secondare i voti o incoraggiare le iniziative locali di indiscutibile utilità; poichè le provincie e i comuni non possono compiere le opere delle quali ci occupiamo a scopo di speculazione. E se da esso si ricavasse alcun beneficio finanziario questo torneretbe indubbiamente a vantaggio delle popolazioni. Se le provincie, i comuni, i Consorzi non intendessero valersi della prelazione stabilita a loro favore, la concessione dell' impresa potrà essere fatta a società privata.

Non vi è poi il pericolo temuto del senatore Cadolini, quello cioè che noi vogliamo addossare a quelle rappresentanze amministrative la costruzione delle opere, e che non potendo assumersela gli enti locali, esse corrano il pericolo di non aver compimento, perchè, ripeto, si tratta di una semplice prelazione, ma che non esclude che altri possano fare i lavori.

Intorno agli stanziamenti proposti e ai dubbi sulla sufficienza o meno dei fondi assegnati, non ho che a ripetere le dichiarazioni da me fatte nella discussione alla Camera elettiva conforme a quelle fatte dal Presidente del Consiglio alla Commissione incaricata di riferire nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha proposto di inscrivere le somme indicate dagli uffici tecnici in base agli studi di massima. Se dopo gli studi

definitivi, che io affretterò e che saranno avviati con ogni alacrità, risultasse che occorrono maggiori fondi, questi verranno senza indugio domandati al Parlamento. Non vi può essere dubbio a questo riguardo, perchè, come ben notava il Presidente del Consiglio, non è ammissibile l' ipotesi che quando una legge impone di eseguire determinate opere pubbliche, non si provvedano i maggiori stanziamenti che occorressero per condurle a buon fine.

Nè l' attesa influirà a ritardare l' esecuzione dei lavori, perchè il Governo, per espressa disposizione contenuta nel disegno di legge, ha facoltà di valersi della somma complessiva stanziata nella tabella, senza tener conto della ripartizione tra le singole opere. Sicchè non vi saranno soste, nè interruzioni, come avvenne in passato.

Il senatore Cadolini è ritornato sull' argomento del contributo degli enti locali, in ordine al quale, coerente coi noti suoi precedenti si è manifestato anche oggi del pari recisamente contrario. Scbbene spetti più che a me ai colleghi dei lavori pubblici e del tesoro di rispondergli, pure osservo che, per accogliere l' opinione da lui sostenuta, dovremmo cambiare tutto il sistema della nostra legislazione sopra questa materia. Egli oggi, come sempre, colla costanza dell' animo gagliardo che lo rese uno dei valorosi militi del generale Garibaldi, persiste sempre nell' idea che tutte le opere di sistemazione idraulica, di irrigazione, di rimboschimento si devono fare dallo Stato direttamente e a spese esclusive di esso. Però il sistema da lui osteggiato ha costantemente prevalso, avendo il legislatore pensato che se è vero che il compimento di quelle opere è in gran parte d' interesse generale, in pari tempo non si può negare e disconoscere che il vantaggio immediato e maggiore lo conseguono i luoghi in cui si eseguono e i privati che ne traggono utile diretto; ed è quindi giusto che concorrano nella spesa.

Ma pur non derogando al principio, si determina la misura del contributo, avuto riguardo alla condizione disagiata di alcune popolazioni. E come si fece per la Calabria e la Basilicata, il contributo stesso è stato ridotto a modeste proporzioni anche per la Sardegna. Non si poteva pretendere onestamente a favore di essa un più equo e ragionevole trattamento.

Ecco perchè non posso essere d'accordo col senatore Cadolini. Questo dissenso nulla toglie ai sentimenti dell'animo grato per la memoria affettuosa che serba della mia isola, la quale la serba pur essa degli esuli italiani, ai quali si onorò di dare gradita ospitalità condividendo con essi le ansie e le speranze di migliori fortune per la patria.

L'onorevole senatore Parpaglia mi rivolge a sua volta alcune domande, alle quali aveva già accennato nella sua nitida relazione. Anzitutto mi si consenta di affermare che quanti amano l'isola, non possono che essergli grati del suo lavoro ispirato all'affetto che nutre per essa, e della cosciente e sicura notizia che ha dei bisogni di quella terra. Egli ha messo in luce gl'intenti, i concetti e i vantaggi del disegno di legge con tale evidenza che ha contribuito a rendere facile e sollecita l'odierna discussione. Ed ora risponderò brevemente a quelle domande.

La prima riflette i terreni formanti il patrimonio del priorato di Bonarcado, i quali sono goduti ad anni alternati dal prelado e dal comune.

Non credo che sia questa la sede per esaminare se e qual risoluzione concreta possa pigliarsi, e meno oserei affermare se questo godimento promiscuo o alternativo, di cui fruiscono gli abitanti di quel comune, abbia i caratteri degli usi civici delle provincie ex-pontificie, aboliti con legge speciale. Mi trovo però d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale nel riconoscere che i principii giuridici ed economici stessi che prevalsero in quella legge, consigliano una riforma, la quale tolga un ostacolo permanente al miglioramento agrario dei comuni in cui trovansi che quei beni sono soggetti a vincolo. Ricordo che animato da tale intento, essendo ministro di grazia e giustizia, consigliai al priore del tempo di iniziare trattative per un'equa transazione, la quale, avendo poco dopo lasciato, il Ministero, non so per quali ragioni non abbia avuto esito. Ma siccome si tratta della dotazione di un beneficio che dipende direttamente dalla Corona, io preuderò accordi col collega della grazia e giustizia perchè veda, se con provvedimenti regolamentari o con disposizioni di leggi speciali si possa risolvere la questione con vantaggio dell'eute e della popolazione.

Sempre col pensiero rivolto al progresso agrar-

rio il relatore ha esortato il Governo ad eccitare e curare la diffusione nell'isola delle materie fertilizzanti. A nessuno può sfuggire l'importanza di questo mezzo necessario là dove importa rinvigorire la stanca fertilità della terra. E il disegno di legge lo ha riconosciuto dando a tale scopo le possibili facilitazioni, tra le quali ricordo quelle stabilite colle disposizioni dell'art. 12 in specie relative al credito.

Inoltre confido molto nella propaganda delle cattedre ambulanti, che in altre regioni d'Italia influirono mediante le cooperative ed altre istituzioni a diffondere con minor costo quelle materie agli agricoltori e hanno giovato, mercè pratici insegnamenti di coltura, a popolarizzarle nelle campagne.

Un altro ausilio può aversi col facilitare e rendere meno costosi i mezzi per trasportarle in Sardegna. Il ministro dei lavori pubblici e quello delle poste e telegrafi, non dubito, studieranno il modo di facilitare questi trasporti.

Il senatore Parpaglia però vorrebbe che si aiutasse l'impianto nell'isola di fabbriche di concimi chimici. Anch'io lo vorrei, ma non vedo per il momento altre facilitazioni maggiori di quelle accordate con la legge del Mezzogiorno, la quale dà l'esenzione dalle tasse ed altri favori a chi entro un decennio impianti nuove industrie. Ma dubito che queste concessioni od altre maggiori bastino; poichè appunto la scarsa diffusione dei concimi chimici è d'ostacolo a che i capitali si avventurino a un'impresa di esito incerto e senza la probabilità di avere un mercato di consumo che assorba il prodotto.

Così credo di aver risposto alle osservazioni cortesie del senatore Cadolini e del relatore. Io non posso che unirmi al loro augurio che i nuovi provvedimenti imprimano impulso e vigore all'opera di rigenerazione dell'isola.

Il relatore ha notato che i nostri provvedimenti non risolvono interamente il problema sardo, in ciò d'accordo con quanto dissi nell'altro ramo del Parlamento, ed è affermato nelle relazioni ministeriali premesse al disegno di legge. Ed è vero il giudizio, in quanto nè il Governo crede, nè può credere l'Ufficio centrale, che siasi voluto provvedere a tutti i bisogni dell'isola. Certamente non si compiono tutte le opere di sistemazione idraulica per correggere il corso di tutti i fiumi o compiere d'un tratto tutte le opere di bonifica. Ma si ini-

ziano e se ne compie una parte notevole e la più necessaria, senza rinunciare alle altre da eseguirsi più tardi per le ragioni già dette, che consigliano di provvedervi gradatamente. Altri lavori pubblici sono invocati per provvedere a bisogni locali di strade e di porti. Sono aspettati ulteriori miglioramenti delle tariffe ferroviarie e marittime, una riforma dei tributi locali, nuovi alleviamenti degli oneri imposti ai comuni e alle provincie. Ma tutti questi provvedimenti non riflettono soltanto necessità, e condizioni speciali dell'isola. E si è già dimostrato che per bisogni, che non concernono una sola regione, si provvede con leggi generali, come è avvenuto ad esempio per i porti, come si farà per il riordinamento dei servizi marittimi per la riforma dei tributi locali. Il disegno di legge si propone di provvedere a quelli che sono propri ed esclusivi della Sardegna, a fine di porla in condizione di fruire dei vantaggi delle altre leggi.

Non ricordo quali e quanti sono e di quanta utilità i provvedimenti che si attueranno a tale scopo, ove sia, come non dubito, approvato il disegno di legge; affermo che affronta nei suoi veri termini, il problema sardo e lo avvia, dando i mezzi congrui, verso l'agognata soluzione.

E il provvido intento sarà infallentemente raggiunto se l'appello del relatore troverà eco nella popolazione sarda.

Perchè queste leggi riescano efficaci è necessario che esse siano aidate dalle iniziative individuali, dalle energie locali. Non vi è opera di legislatore che valga a rialzare le sorti di una provincia ed avviarla a più floridi destini se la sua popolazione non cooperi energicamente, con fiducia in se stessa, a prepararsi un migliore avvenire. (*Vive approvazioni*).

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onorevole ministro non è certamente responsabile della inesattezza commessa riguardo alla denominazione di bacini data ai serbatoi; però converrà che egli procuri di raccomandare ai suoi funzionari di essere in avvenire più esatti, perchè un'altra inesattezza si trova all'art. 43 nel quale si parla « del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo d'irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice ».

È grave errore il dire *vendita dell'acqua per forza motrice*.

Si vende la forza non l'acqua; giacchè questa non è sottratta dal fiume o torrente, dopochè, con un salto più o meno alto, ha prodotto la forza stessa; sicchè dopo aver servito ad uno scopo industriale può ancora impiegarsi nella irrigazione.

Noi siamo in obbligo di usare nelle leggi voci esatte e corrispondenti alla nomenclatura tecnica, già usata in altri provvedimenti legislativi quali, in questo caso, sono quelli delle derivazioni d'acqua.

L'onorevole ministro, riguardo alla irrigazione, ha detto che per adottare i criteri da me accennati si dovrebbe modificare tutto il nostro sistema di legislazione, ed anche l'onorevole ministro del tesoro faceva cenno d'adesione a queste parole del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Se non che, ambedue gli onorevoli ministri dovrebbero considerare, che la legge per la irrigazione del 1886, appunto fondata sopra gli stessi criteri coi quali è svolto il disegno di legge che discutiamo, non diede alcun risultato. Così la legge per i rimboschimenti, che doveva eseguirsi sempre con l'identico sistema, da 18 anni non diede alcun risultato; e l'onorevole ministro, allorchè recentemente gli chiesi perchè non presentasse la relazione annuale sui rimboschimenti voluto della predetta legge, rispose che non si fece mai la relazione perchè nessun lavoro era stato eseguito.

Dunque, non illudiamoci; con siffatto sistema non si farà mai un passo avanti.

Ora non si tratta di modificare tutta la legislazione. Ciò che importa si è che almeno per le irrigazioni si provveda come si fece per il canale Cavour. Si dia all'industria privata, o lo faccia il Governo, non interessa; però devesi ritenere preferibile che le opere d'irrigazione siano assunte dal Governo, come lo furono nel Medioevo.

Gli importanti canali della Lombardia furono eseguiti dai Governi d'allora. I canali sono amministrati dal Governo che vende l'acqua per l'irrigazione, la quale produce allo Stato vantaggi grandissimi e tali benefici economici che non si arriva neppure a rendersi conto per intero dell'incremento della ricchezza che ne deriva.

Invece d'eseguire senz'altro le grandi opere d'irrigazione, ci perdiamo a fare assegnamento

sull'opera dei Consorzi, che mai si arriva a costituire.

Dunque non modifichiamo tutta la legislazione, ma pensiamo alla irrigazione, che è la più grande forza fecondatrice della ricchezza di un paese. Ricordiamo che da più di 20 anni è in vigore una legge sui Consorzi di irrigazione, la quale non produsse alcun risultato.

Voi svolgete tanti ragionamenti che cadono davanti al fatto che quella legge fu assolutamente inefficace. Il vero sistema è quello adottato in Piemonte; il sistema dei canali di Stato. Il canale Cavour, voi ben sapete quali immensi benefici ha portato a quelle provincie, e quale incremento di ricchezza abbia prodotto anche allo Stato, che dalle imposte ritrae benefici finanziari incalcolabili e sempre crescenti; dappoiché l'incremento dei frutti della terra, produce i risparmi, e questi alimentano di poi lo sviluppo industriale, fecondo di benessere per il paese, e di maggiori entrate per il pubblico erario.

Mentre voi state a vantare la vostra dottrina, passano gli anni e la irrigazione fecondatrice non si crea. Sarebbe ormai necessario che il Governo avesse il coraggio di affrontare la difficoltà finanziaria del problema, ora che i mezzi ci sono, e non insistesse a voler ottenere con mezzi inadeguati l'esecuzione di opere tanto utili e desiderate dal nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Discuteremo, onorevole Cadolini, sull'azione diretta o indiretta dello Stato, o sull'efficacia o meno del sistema dei Consorzi quando verrà sottoposto alle deliberazioni del Senato il disegno di legge che ora è innanzi alla Camera per i bacini montani. Intanto io posso dirgli che se è vero l'esempio da lui ricordato del canale Cavour, il quale costruito per opera di privati si dovette poi recare a compimento dallo Stato, io potrei ricordare anche ed in maggior numero, esempi di provincie nelle quali numerose opere d'irrigazione sono dovute all'iniziativa privata.

La grande costruzione del naviglio e dei canali che fecondarono la Lombardia, dopo lungo volgere di tempo furono affidati all'iniziativa privata, ed oggi lo Stato non esercita alcuna azienda su tutta quella vasta rete di canali irrigatori.

Lo Stato può talvolta dare impulso, aiutare, ma la sua opera in queste imprese non può essere largamente proficua quanto può esserlo l'iniziativa dei privati.

Anche pei rimboschimenti è vero che la legge dei Consorzi volontari rimase lungo tempo inefficace. Ma ora abbiamo l'esempio di feconde iniziative. Tanto il paese sente il bisogno di queste opere, che tutti i giorni vengono al Ministero di agricoltura domande di provincie, le quali aumentano gli stanziamenti per rimboschimento, al fine di avere un più largo contributo dal Governo. Quindi non posso condividere la sua opinione che nulla possiamo attenderci, se non si assume lo Stato direttamente il compimento di queste vaste opere di bonificazione, di irrigazione, sistemazioni di acque.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Debbo alla mia volta aggiungere brevi dichiarazioni su due argomenti che l'onorevole relatore ha trattato tanto nel suo discorso, quanto nella pregevole relazione, il catasto e la malaria.

Circa il catasto, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, ripeto anche qui, che furono date le più energiche disposizioni per l'acceleramento dei relativi lavori, che in una delle due provincie, quella di Sassari, possono dirsi compiute, essendo state condotte a fine anche le operazioni di *classamento*, e nell'altra sono assai avanzati.

Ritengo che il catasto sia opera eminentemente civile più che dal punto di vista dell'equa ripartizione dell'imposta fondiaria, per la certezza della proprietà che solo il catasto può dare. Specialmente in Sardegna, dove spesso volte vanno all'asta pubblica terreni che poi non è possibile identificare e dove non è raro il caso di terreni non censiti, il catasto è opera urgente.

Convinto di questo ne affretterò l'esecuzione e può essere sicuro il Senato che ho dato in proposito le più energiche disposizioni.

Per quanto poi riguarda la malaria, l'onorevole relatore sa che fu proprio iniziativa del Governo l'aggiungere nella legge per la Sardegna un articolo, che mi pare sia il 60 o 61, che dà trentamila lire annue ai comuni infestati dalla malaria. Aggiungo che, siccome ri-

tengo che bisogna avvicinare il chinino al malato, affinché non si perda per via, darò le più accurate istruzioni, perchè veramente le trentamila lire che si danno per sussidi vadano a beneficio degli ammalati.

E giacchè ho la parola, mi piace ricordare all'amico onorevole Cadolini una speciale disposizione del progetto relativa al rimboschimento.

Circa il rimboschimento, oltre quanto ha detto il collega dell'agricoltura, ricordo che abbiamo aggiunto al progetto l'art. 39, col quale si concede ai proprietari che intendono rimboschire la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte, per trent'anni quando vogliono rimboschire ad alto fusto, e per 15 anni se vogliono rimboschire a bosco ceduo, e ciò oltre la concessione di premi speciali che possono raggiungere la cifra di L. 110 per ettaro.

Ho voluto dir questo per giustificare l'augurio che la legge sulla Sardegna apporterà certamente i maggiori benefizi.

CADOLINI. Questo dà ragione a quello che ho sostenuto io.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA, *relatore*. Ringrazio gli onorevoli ministri per le loro risposte, che certo sono rassicuranti, e tanto più c'era bisogno, che fossero rassicuranti, perchè nell'animo è entrato quel brutto peccato della sfiducia e diffidenza; è un ostacolo che bisogna vincere e si vincerà, quando penetri nel cuore di tutti che il Governo è disposto a fare bene, sollecitamente e con tutta energia. L'onorevole Cadolini ha parlato principalmente dei bacini o meglio dei serbatoi di irrigazione.

Io me ne intendo poco e capisco i serbatoi per bacini ed i bacini per serbatoi; solo mi tormenta il dubbio che questa somma stanziata di 200,000 lire per il canone non possa essere sufficiente. Questo dubbio tormenta l'animo mio, ed io mi auguro che il Governo riesca a risolvere anche questa questione, perchè non occorre dimostrare di quanta utilità possa essere per l'isola nostra, dove sei mesi dell'anno non cade una goccia d'acqua ed è necessario quindi utilizzare nella stagione estiva quella caduta nell'inverno. Quindi si può dire a ragione che questa questione è la vita dell'agricoltura stessa per alcune zone.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò brevi parole di risposta a due osservazioni dell'onorevole relatore, il quale si è doluto che sulle ferrovie Sarde si proceda presso a poco a passi di lumaca, con la velocità di soli 25 chilometri all'ora. Ciò è esatto quando si divide la lunghezza della linea percorsa per le ore impiegate, ottenendosi così quella che si chiama velocità media, od anche velocità commerciale; ma ciò non vuole significare che si proceda sempre e su tutti i tratti con quella velocità. Vi sono tratti in cui si procede con velocità fino a 60 chilometri all'ora, ed è ammessa nella discesa del 25 per mille la non piccola velocità di 40 chilometri. (*Segni di denegazione dell'onor. Parpaglia*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ora è possibile aumentare ancora questa velocità media? Sì, è possibile a condizione che venga reso più solido l'armamento; che in alcuni punti venga modificato il tracciato, che vengano sopresse molte fermate. Tali condizioni, come intende l'onorevole relatore, presentano gravi difficoltà, e l'ultima soprattutto susciterebbe reclami da parte delle popolazioni. Perciò io mi son dato ad intavolare pratiche con la Società Reale e con le Secondarie Sarde perchè venga istituita una terza coppia di treni tra Golfo Aranci e Cagliari. La Società ha messo in dubbio il diritto da parte dello Stato d'imporre la terza coppia di treni; ma finalmente pare siasi persuasa. Soltanto si è disputato e si disputa ancora sulla competenza passiva della spesa; ma spero di poter vincere anche cotesta difficoltà.

Per poter poi regolare gli orari in modo che non si perda tempo a Civitavecchia, ho provveduto alle nuove opere necessarie nel porto di Civitavecchia per rendere possibile la partenza dei piroscafi di sera in coincidenza con i treni delle linee continentali.

In quanto all'altro provvedimento che molto interessa la Sardegna, cioè l'applicazione delle tariffe differenziali, come il Senato sa, soltanto dal novembre 1906 abbiamo introdotto sulle linee di Stato le tariffe differenziali anche per i viaggiatori, con molto vantaggio del continuo ed affaticato moto delle genti italiane; ed è

desiderabile che anche la nobile isola di Sardegna si giovi di questa profonda innovazione introdotta nel nostro diritto ferroviario.

A tal fine ho avviato pratiche non solo con la Compagnia Reale sarda, ma anche con la Navigazione generale. Con questa però sono sorte difficoltà: essa muove due obiezioni: in primo luogo osserva che manca la ragione delle tariffe differenziali, perchè queste sono costituite in relazione alla possibilità che i viaggiatori hanno sulle ferrovie di percorrere tratte di lunghezza variabile, mentre da Civitavecchia a Golfo Aranci non si può che percorrere tutta la tratta. In secondo luogo si preoccupa dell'onere finanziario; e sorge il problema delle distanze virtuali, perchè le tariffe dei trasporti marittimi sono per le merci notevolmente inferiori a quelle dei trasporti terrestri. E se si applicasse la distanza reale e non la virtuale, la Sardegna non avrebbe da questa innovazione vantaggi, ma aggravii. Ho avviato le pratiche; e siccome la Navigazione insiste ancora nelle sue pretese, ho invocato l'aiuto del collega delle poste e dei telegrafi per eliminare tali difficoltà e venire ad una conclusione.

Intanto le Società ferroviarie sarde, Reale e secondaria, hanno accettato il cumulo delle distanze, di modo che spero di poter recare all'isola nobilissima almeno il beneficio che vengono cumulate per le merci e per i viaggiatori, agli effetti dell'applicazione delle tariffe differenziali, le tratte di ferrovie continentali con quelle dell'isola.

Spero che l'onor. Parpaglia riconoscerà per lo meno che se gli effetti non sono ancora concreti e deflattivi, la buona volontà del ministro è stata grande; e voglio augurarmi che in breve io possa condurre a compimento le mie pratiche, ed annunciare all'isola di aver raggiunto il fine di rendere più facile il trasporto delle persone e delle merci.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *relatore*. Sono grato delle dichiarazioni dell'onor. ministro dei lavori pubblici. Certo non dubitavo punto del suo interessamento; le sue parole rinfiancheranno tutti, nella speranza di vederlo quanto prima attuato quanto desiderano.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

Credito agrario.

CAP. I.

Cassa ademprivile.

Art. 1.

All'art. 5 della legge 23 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli art. 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge o dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli esfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case co-

loniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 6 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

Il patrimonio delle due Casse ademprivili è costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-1907,

1907-1908, 1908-1909 e da iscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e lire 1,200,000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni di origine ademprivile, liberi da servitù, con dominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà della imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'articolo 7 della legge stessa.

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di lire 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3 non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1° e in anticipazione agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

(Approvato).

Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi di cui nell'art. 4.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona coltura del fondo da cederli.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

(Approvato).

Art. 4.

Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero d'agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine ademprivile che i comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'Ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. So rimbos-

scabili verranno consegnati all'Ispettorato forestale per procedere al rimboscamento nell'interesse dei comuni che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad antiresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percepite dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del comune nel quale sono gli immobili.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta del prefetto della provincia.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri tre consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi, restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla tesoreria della provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva provincia.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In questo articolo 5 è incorso un errore di stampa. Si dice che il Consiglio di amministrazione si compone di un presidente e 8 consiglieri; e nel distinguere i consiglieri si dice: « fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere del catasto. Gli altri tre consiglieri » ecc.

Qui dovrebbe dire « gli altri 4 consiglieri », altrimenti non torna il numero. Si tratta di un semplice errore tipografico.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni l'art. 5 s'intenderà approvato con questa correzione.

CAP. II.

Monti frumentari e nummari.

Art. 6.

Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 7.

I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

I Monti esistenti in più comuni contermini possono costituirsi in consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'Amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avrà sede nel comune che disporrà di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilità possano più facilmente accedere gli abitanti degli altri comuni.

(Approvato).

Art. 8.

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

(Approvato).

Art. 9.

In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta

provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll' intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall' imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L' imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante. (Approvato).

Art. 10.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell' art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

(Approvato).

Art. 11.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° dell' anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in consorzio;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all' art. 9, dagli enti morali o dai privati;

5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti saranno concessi in enfiteusi alle società cooperative legalmente rico-

nosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d' asta deserta si potrà fare a trattativa privata.

A questo effetto i comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all' abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura e spese dell' Amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all' Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l' Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell' Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.

(Approvato).

Art. 12.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mez-

zadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

(Approvato).

Art. 13.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la metà, nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

(Approvato).

Art. 14.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del comune supera i 1200 abitanti, per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.

Un commissario è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del comune per imposta fondiaria e tassa bestiame, l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dei due commissari.

I commissari durano in ufficio due anni e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

L'Amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarantee di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

(Approvato).

Art. 15.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da lire 100 a lire 1000.

L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

(Approvato).

CAP. III.

Casse agrarie.

Art. 16.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

(Approvato).

Art. 17.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal comune o da

altri enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potrà corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 %.

(Approvato).

Art. 18.

Le anticipazioni della Cassa adempri-ville alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercanti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 19.

Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro agli agricoltori indicati nell'art. 13 e per gli scopi seguenti:

- 1° per la coltivazione;
- 2° per la raccolta;
- 3° per le sementi;
- 4° per i concimi;
- 5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

(Approvato).

Art. 20.

Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5.

Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti, nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione ed al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

CAP. IV.

Consorzi agrari.

Art. 21.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa adempri-ville, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperative.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.

Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

(Approvato).

Art. 22.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere per proprio conto o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conserva-

zione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa, approvata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

(Approvato).

Art. 23.

Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.

(Approvato).

Art. 24.

La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potrà essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due provincie.

Il fondo del soppresso Consorzio sui Monti frumentari concorrerà nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.

È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

(Approvato).

TITOLO II.

CAP. I.

Miglioramento agrario.

Art. 25.

L'art. 4 della legge 2 agosto 1897 è così modificato:

In ciascun capoluogo delle provincie dell'Isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'Appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri eletti della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio stesso.

Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla Giunta d'arbitri.

Le funzioni di membri della Giunta sono compensate con medaglia di presenza di L. 10 pagabili dalla Cassa ademprivile.

(Il resto identico all'art. 2 della legge 23 luglio 1902).

(Approvato).

Art. 26.

Dopo il 2° capoverso dell'art. 4 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunta la seguente disposizione:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la Giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la Giunta omologhi qualsiasi transazione. La Giunta anche dopo aver sentito il parere del Consiglio della Cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse. (Il resto identico).

(Approvato).

Art. 27.

Al 1° capoverso dell'art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382, dopo la parola « identificazione » sono aggiunte le seguenti:

Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del comune.

(Approvato).

Art. 28.

Al 1° capoverso dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909.

(Approvato).

Art. 29.

Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'art. 5 della legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'art. 6 della legge predetta, la Cassa ademprivile dovrà rilasciare ai comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

(Approvato).

Art. 30.

I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanta diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

(Approvato).

Art. 31.

In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari è istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale di ogni cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 della tabella A).

Il ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale, poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificazione agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382, o anche assumerli in enfiteusi.

In ogni provincia vi saranno stazioni di mouta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa ademprivile.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei

poteri dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

(Approvato).

Art. 32.

Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere alloggiati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

(Approvato).

Art. 33.

I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonché gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizioni, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

(Approvato).

Art. 34.

Il termine di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è prorogato per un decennio.

All'art. 12 di detta legge è sostituito il seguente:

I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla

distanza almeno di tre chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

La disposizione dell'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è estesa pure alle permutate e compravendite fino a venti ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

(Approvato).

Art. 36.

Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificazione agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia d'agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo, registro ed ipotecarie cui possano dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sarà pagata all'atto della registrazione.

Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a metà i diritti che possono spettare ai notai a termini delle leggi vigenti.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

(Approvato).

Art. 37.

Nel bilancio del Ministero d'agricoltura è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella A, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari;

b) agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificazione agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provvista d'acqua potabile;

c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;

d) alle Cooperative che eseguiscano opere di bonificazione e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;

e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti colturali.

(Approvato).

Art. 38.

Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli art. 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.

(Approvato).

Art. 39.

A modificazione dalle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di congruaggio del 14 luglio 1864, numero 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia delle imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo a spese dello Stato.

(Approvato).

Art. 40.

Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo, sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

Fino a lire 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminazione. Fino a lire 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

(Approvato).

Art. 41.

Le operazioni delle Associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1896, n. 44 (Testo unico).

(Approvato).

CAP II.

Bacini di irrigazione.

Art. 42.

Il canone annuale, non superiore a lire 200,000 fissato dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342, per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 43.

La tabella allegata A è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovrà farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Non dirò che brevi parole ancora sulla questione dell'irrigazione.

L'onor. ministro ha accennato come in alcune provincie l'irrigazione si fa da piccoli Consorzi; e questo è verissimo, come è vero che lo stesso sistema si usa nella provincia di Cuneo.

Ci sono infatti piccole riunioni di tre o quattro proprietari che, con un brevissimo canale, con un ruscello artificiale, fanno l'irrigazione anche di prati in forte pendio. Ma le irrigazioni ai piedi delle prealpi hanno forme speciali, però anche estensioni anguste.

La questione dei grandi canali e dei serbatoi, le cui acque devono essere condotte a rilevanti distanze, per bagnare ampie pianure, è di tutt'altra natura.

L'onor. ministro Lacava nel dire che, per la Sardegna si provvede a talune operazioni senza ricorrere ai Consorzi, bensì per cura dello Stato, e il ministro di agricoltura nell'accennare che anche i rimboschimenti si fanno per cura dello Stato, hanno finito ad esporre argomenti in favore della tesi che io ho sostenuta.

Se vuoi che le opere sieno eseguite, bisogna che le intraprenda direttamente lo Stato; ed io applaudo il ministro che comincia a mettersi su questa via.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo art. 42, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43.

All'articolo 28 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è sostituito il seguente:

È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, di concedere alle provincie, ai comuni, ai Consorzi di interessati ed anche ad una o più Società private, ove i primi non chieggano la concessione, o i Consorzi non si costituiscano entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitoli di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà alle provincie, ai comuni, ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Società, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo articolo 55, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potrà eccedere i 55 anni.

(Approvato).

Art. 44.

Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprietà dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gli impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, od impianti di qualunque natura passeranno in proprietà dei comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

Ove però la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da provincie o comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprietà delle stesse amministrazioni.

In ambi i casi i comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

(Approvato).

TITOLO III.

Sistemazione idraulica.

Art. 45.

L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333, è regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 46.

Pei lavori di rimboscamento dei bacini montani è autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342, la maggior somma di L. 1,180,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero, di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il riparto della complessiva spesa di 2 milioni 80,000 lire negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

(Approvato).

Art. 47.

In aggiunta alle somme di lire 4,862,500 e di lire 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342, sono autorizzate le maggiori spese di lire 8 milioni 267,500 per le prime e di lire 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1908-909.

Il riparto della complessiva spesa di lire 16,120,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1923-1924 e l'assegnazione di essa ai vari lavori, sono stabiliti nelle tabelle *D* e *E* allegate alla presente legge.

(Approvato).

Art. 48.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 5,938,900 in aggiunta a quella di 8,268,100 lire ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333, per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di 1^a categoria.

Il fondo complessivo di lire 14,207,000 sarà stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle *D* e *E* sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.

(Approvato).

Art. 49.

Oltre le lire 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate per i lavori di cui agli articoli 42, 43 e 44, è assegnata la somma di lire 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata per i lavori stessi la complessiva maggiore spesa di lire 15 milioni.

(Approvato).

Art. 50.

Le tabelle *D* e *E* sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

È però in facoltà del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

(Approvato).

Art. 51.

Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell'art. 46, saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'arti-

colo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'art. 49.

(Approvato).

Art. 52.

L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 può essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti, che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(Approvato).

Art. 53.

La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 46, 47 e 48 sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboscimento propriamente detto, le provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le provincie ed i

proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche Amministrazioni.

Il contributo a carico di questi sarà così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

(Approvato).

Art. 54.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, nulla è immutato circa le opere in essi contemplate alle disposizioni delle citate leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333.

(Approvato).

TITOLO IV.

Viabilità.

Art. 55.

Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi già in esercizio, il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabilita.

(Approvato).

Art. 56.

La strada nazionale litoranea al nord dell'isola di Sardegna dal ponte Liscia a porto Puzzu verrà costruita interamente a spese dello Stato.

(Approvato).

Art. 57.

La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312 sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

(Approvato).

TITOLO V.

Opere portuali.

Art. 58.

Il porto di Bosa è classificato di 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale.

(Approvato).

TITOLO VI.

Istruzione pubblica.

Art. 59.

A cominciare dall'anno scolastico 1907-1908 sarà estesa ai comuni delle due provincie della Sardegna la disposizione del primo comma dell'art. 84 della legge per la Basilicata.

(Approvato).

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 60.

Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa oppure con il pagamento della metà della quota di ammortamento dei mutui che i comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

(Approvato).

Art. 61.

Nei comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di lire 30,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

(Approvato).

Art. 62.

Restano in vigore le disposizioni delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 2 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, quelle della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernenti i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Ogni altra disposizione contraria è abrogata.
(Approvato).

Art. 63.

Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.

(Approvato).

TABELLA A.

MIGLIORAMENTO AGRARIO

Provvedimenti per l'agricoltura e bacini d'irrigazione. Spese a carico del bilancio del Ministero di agricoltura.

OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZI					Esercizi 1912-913 fino al 1926-27	Canoni annui per 45 anni
	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1911-912		
I. — Provvedimenti per l'agricoltura.							
1 Acquisto di poderi dimostrativi circondariali	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	»	
2 Costruzione di case coloniche, stalle magazzini nei poderi dimostrativi e costruzione di locali per 2 stazioni di monta e depositi di macchine . . .	60,000	60,000	60,000	60,000	»	»	
3 Acquisto di animali riproduttori per le stazioni di monta	»	5,500	5,500	5,500	»	»	
4 Acquisto di macchine, attrezzi e scorte	7,000	7,000	7,000	»	»	»	
5 Capitale circolante per detti poderi . .	5,000	5,000	5,000	5,000			
6 Stipendi al personale delle cattedre: 2 direttori a . . . L. 4,000 L. 8,000 2 assistenti di 1 ^a a » 2,000 » 4,000 2 » di 2 ^a a » 1,500 » 3,000 L. 15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
7 Sorveglianti esperti	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
8 Indennità di trasferta al personale suddetto	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
9 Sussidi e premi di cui all'art. 11 della legge (enfiteuti, coloni, cooperative) .	»	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
10 Spese per studi, ricerche, esperienze culturali e diverse	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Totale per ogni esercizio . . .	134,000	164,000	164,000	157,500	87,000	67,000	
Spese del quinquennio L. 707,500							
Spese per gli altri 15 anni » 1,005,000							
Totale . . . L. 1,712,500							
II. — Bacini d'irrigazione.							
11 Bacino del Campidano di Cagliari							70,000
12 Id. di Santa Gilla e versante ovest del golfo di Cagliari							40,000
13 Id. del Tirso							40,000
14 Id. del Coghinas							30,000
15 Id. del Cedrino							20,000
Somma complessiva							200,000

CADOLINI. Domando la parola sulla tabella A.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Non vorrei che mi si rimproverasse d'insistere sopra certe osservazioni, ma in questa tabella si dice: bacini d'irrigazione; bacino del Campidano di Cagliari, bacino di Santa Cilla, bacino del Tirso ecc.; ma questi bacini che cosa sono? Sono serbatoi oppure bacini d'irrigazione? Ecco il problema. Qui si dice bacini d'irrigazione; io domando: che cosa

sono questi bacini, sono i territori o sono i serbatoi?

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Sotto questo nome sono indicate tutte le opere d'irrigazione: serbatoi, canali, derivazioni d'acqua ecc.

CADOLINI. Per carità questa è una spiegazione che vale assai poco. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la tabella A s'intende approvata.

TABELLA B.

Stanziamanti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura
 pel rimboschimenti della Sardegna.

ESERCIZI	Stanziamanti da farsi secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	Maggiori stanziamanti da farsi secondo il nuovo disegno di legge	Stanziamanti da farsi secondo il nuovo disegno di legge nel bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio	
1907-908	71,300	+	92,600	163,900
1908-909	71,300	+	92,600	163,900
1909-910	71,300	+	92,600	163,900
1910-911	71,300	+	92,600	163,900
1911-912	71,300	+	92,600	163,900
1912-913	71,300	+	92,600	163,900
1913-914	71,300	+	92,600	163,900
1914-915	71,300	+	92,600	163,900
1915-916	71,300	+	92,600	163,900
1916-917	71,300	+	92,600	163,900
1917-918	71,300	+	92,600	163,900
1918-919	71,300	+	92,600	163,900
1919-920	8,800	+	32,600	41,400
1920-921	8,800	+	31,000	39,800
1921-922	8,800	+	22,200	31,000
1922-923	8,800	-	8,800	»
1923-924	8,800	-	8,800	»
	900,000	+	1,180,000	2,080,000

(Approvata).

TABELLA C.

Lavori forestali in Sardegna che richiedono maggiori stanziamenti.

PROVINCIE	Stanziamenti approvati con la legge 28 luglio 1902, n. 342	Aumenti dipendenti dal presente disegno di legge	Totale delle somme occorrenti per lavori forestali
Cagliari.			
Rimboscimento nel bacino di Settimo nel Campidano	100,000	50,000	150,000
Id. nel Sestu, Pula e Fluminini-Mannu . . .	250,000	370,000	620,000
Id. nel Tirso per la parte compresa nella provincia di Cagliari.	400,000	200,000	600,000
Totale . . .	750,000	620,000	1,370,000
Sassari.			
Rimboscimento nel bacino del Tirso compreso nella provincia di Sassari	»	100,000	100,000
Id. nel Coghinas	400,000	410,000	810,000
Id. nel Cedrino	100,000	50,000	150,000
Totale . . .	500,000	560,000	1,060,000
Complessivo per le due provincie . . .	1,250,000 (a)	1,180,000	2,430,000 (b)

(a) Di questa somma sono state stanziare a tutto il 1906-907 lire 350,000; restano quindi da stanziare lire 900,000.

(b) Di questa somma essendosi stanziare lire 350,000 a tutto il 1906-907, restano da stanziare lire 2,080,000.

(Approvata).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA D.

**Stanziamenti da farsi per la spesa occorrente per la sistemazione idraulica
e per le bonifiche della Sardegna.**

ESERCIZI finanziari	Stanziamenti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			Aumenti e diminuzioni dipendenti dal nuovo disegno di legge	Stanziamenti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902 n. 333	in totale		28 luglio 1902 n. 342	7 luglio 1902 n. 333	come fondo a disposi- zione	in totale
1907-908 ..	537,000	200,000	737,500	»	537,500	200,000	»	737,500
1908-909 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,262,500	1,820,000	350,000	30,000	2,000,000
1909-910 ..	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,560,000	415,000	25,000	2,000,000
1910-911 ..	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,425,000	550,000	25,000	2,000,000
1911-912 ..	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,470,000	505,000	25,000	2,000,000
1912-913 ..	537,500	308,100	845,600	+ 1,154,400	1,385,000	600,000	15,000	2,000,000
1913-914 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,340,000	450,000	10,000	1,800,000
1914-915 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,020,000	770,000	10,000	1,800,000
1915-916 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,010,000	780,000	10,000	1,800,000
1916-917 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,025,000	765,000	10,000	1,800,000
1917-918 ..	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	910,000	880,000	10,000	1,800,000
1918-919 ..	400,000	200,000	600,000	+ 1,200,000	680,000	1,112,000	8,000	1,800,000
1919-920 ..	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	550,000	1,235,000	15,000	1,800,000
1920-921 ..	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	375,000	1,410,000	15,000	1,800,000
1921-922 ..	200,000	300,000	500,000	+ 1,300,000	330,000	1,454,400	15,600	1,800,000
1922-923 ..	200,000	400,000	600,000	- 1,200,000	385,000	1,400,000	15,000	1,800,000
1923-924 ..	200,000	400,000	600,000	- 1,243,100	497,500	1,330,600	15,000	1,843,100
1924-925 ..	»	400,000	400,000	- 400,000	»	»	»	»
1925-926 ..	»	400,000	400,000	- 400,000	»	»	»	»
Da riportare	7,312,500	5,408,100	12,720,600	+ 17,860,000	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600

LEGISLATURA XIII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Segue TABELLA D.

ESERCIZI finanziari	Stanziamenti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			Aumenti e diminuzioni dipendenti dal nuovo disegno di legge	Stanziamenti da farsi in base al nuovo disegno di legge nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902 n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902 n. 333	in totale		28 luglio 1902 n. 342	7 luglio 1902 n. 333	come fondo a disposi- zione	in totale
Riporto . .	7,312,500	5,408,100	12,720,600	+ 17,860,000	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
1926-927 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1927-928 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1928-929 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1929-930 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1930-331 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1931-932 . .	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1932-933 . .	»	460,000	460,000	— 460,000	»	»	»	»
	7,312,500	8,268,100	15,580,600		16,120,000	14,207,000	253,600	
				(a) + 15,000,000				30,580,600

(a) Prospetto dimostrativo della ripartizione della somma di 15 milioni da autorizzare.

	Per opere di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Per opere di cui alla legge 7 luglio 1902 n. 333	Per fondo a disposizione	In totale
Somme occorrenti	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi	7,312,500	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme da autorizzare	8,807,500	5,938,900	253,600	15,000,000

(Approvata).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA E.

Ripartizione fra le varie opere dei 15 milioni di spese da autorizzare
per la sistemazione idraulica della Sardegna.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma che resta da stanziare secondo le leggi già approvate	Somma che si richiede col presente disegno di legge	Maggiori somme da autorizzare
	I. — Opere autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342.			
	a) Bacino idrografico del Campidano di Cagliari:			
1	Correzioni dei torrenti del Campidano	150,000	250,000	+ 100,000
	b) Bacino idrografico di Santa Gilla e versante Ovest del golfo di Cagliari:			
2	Correzione del Flumini Mannu ed affluenti	1,032,500	3,630,000	+ 2,597,500
3	Correzione del Rio di Sestu	»	300,000	+ 300,000
4	Correzione del Rio di Pula	140,000	90,000	- 50,000
	c) Bacino idrografico del Tirso:			
5	Correzione del Tirso	1,200,000	3,800,000	+ 2,600,000
	d) Bacino idrografico Sud-Est di Orstano:			
6	Correzione del Rio di Malu e del Rio Bellu presso S. Gavino a Torralba	200,000	570,000	+ 370,000
	e) Bacino idrografico del Rio di Mogoro:			
7	Correzione del Rio di Mogoro	200,000	500,000	+ 300,000
	f) Bacino idrografico del Flumendosa:			
8	Difesa del ponte sul Flumendosa e degli abitati del Serrabus	500,000	1,430,000	+ 930,000
	g) Bacino idrografico del Coghinas:			
9	Correzione del Coghinas	950,000	1,520,000	+ 570,000
	h) Bacino idrografico del Cedrino:			
10	Correzione del Cedrino	490,000	1,040,000	+ 550,000
	Totali — Opere di correzione dei corsi d'acqua . . .	4,862,500	13,130,000	8,267,500
	g) Bonificazioni:			
11	Stagno di Tortoli, S. Luri, Simberigi ed altri	700,000	1,040,000	+ 340,000
12	Paludi Salinedde, presso Terranova		800,000	
13	Valle di Santa Lucia, presso Bonovra	1,750,000	400,000	+ 200,000
14	Stagno di Kalik, presso Alghero		750,000	
	Totali — Opere di bonificazioni autorizzate dalle leggi succitate . . .	2,450,000	2,990,000	540,000

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Segue TABELLA E.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	Somma che resta da stanziare secondo le leggi già approvate	Somma che si richiede col presente disegno di legge	Maggiori somme da autorizzare
	<i>2° — Opere autorizzate dalla legge 7 luglio 1902, n. 333, per bonificazioni.</i>			
15	Paludi del Campidano di Oristano	7,560,000	11,700,000	+ 4,140,000
16	Agro di Sassari e Porto Torres	709,100	1,037,000	+ 328,900
17	Agro di Posada	»	870,000	+ 870,000
18	Agro di Orosei	»	170,000	+ 170,000
19	Agro di Siniscola	»	300,000	+ 300,000
20	Valle inferiore del Liscia	»	130,000	+ 130,000
	Totale — Nuove bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333.	8,268,100	14,207,000	+ 5,938,900
	Totale delle somme relative alle opere di cui ai nn. 1 e 2	15,580,000	30,327,000	14,740,400
	<i>3° — Fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonifica contemplate nella presente legge</i>	»	353,600	253,600
	Totale generali	(a) 15,580,600	(a) 30,580,600	(a) 15,000,000

(a) La ripartizione di questa somma fra le diverse opere risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	Opere di correzione dei corsi d'acqua di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Bonifiche di cui alla legge 28 luglio 1892 n. 342	Bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902 n. 333	Fondo a disposizione	Totale
Somme occorrenti.	13,130,000	2,990,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi	4,862,500	2,450,000	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme da autorizzare.	8,267,500	540,000	5,938,900	253,600	13,000,000

(Approvata).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (N. 654).

PRESIDENTE. Ora viene la discussione del disegno di legge: « Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con Regio decreto 21 febbraio 1905, n. 70 ».

VIGANO', *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANO', *ministro della guerra*. Nell' intestazione di questo disegno di legge si dice: « presentato dal ministro della guerra », mentre invece si dovrebbe dire: « disegno di legge

presentato dal ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro ».

Prego il Senato di voler consentire che si faccia questa correzione.

PRESIDENTE. Sarà fatta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 654).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, aggiungerò:

Però per gli ufficiali dell'esercito attivo permanentemente sottoindicati, e pei farmacisti militari, la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

GRADI	Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, personale permanente dei Distretti, personale delle fortezze		Corpo sanitario, di commissariato, contabile, veterinario e farmacisti militari		Reali carabinieri	
	1		2		3	
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma
Sottotenente	1/34	1/51	1/36	1/55	1,36	1,55
Tenente	1/33	1/50	1/35	1/53	1,35	1,53
Capitano	1,33	1,50	1,36	1,55	1,35	1,52
Maggiore	1,35	1,52	1,38	1,57	1,37	1,55
Tenente colonnello	1,37	1,53	»	»	»	»
Farmacista di 1ª classe	»	»	1,37	1,56	»	»
Farmacista capo di 2ª classe	»	»	1,37	1,55	»	»
Farmacista capo di 1ª classe	»	»	»	»	»	»
Chimico farmacista direttore	»	»	1,35	1,53	»	»
Chimico farmacista ispettore	»	»	»	»	»	»

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'art. 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1ª della tabella, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 67 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooteria, all'ufficiale del corpo veterinario militare;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.

Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopradetti.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, vengono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col

quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario però è limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori potranno però, anche prima di aver raggiunti i 52 anni di età ed i 30 anni di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di capitano.

In questo caso la pensione sarà loro liquidata colle stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 5.

Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani la pensione sarà liquidata in base alle aliquote stabilite, per la rispettiva arma di provenienza, dalla tabella dell'art. 1, ferme restando le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 6.

Per gli ufficiali del Regio esercito è computabile, agli effetti della pensione, il tempo da essi passato come ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge saranno applicabili solo agli ufficiali che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1° In servizio attivo permanente - in aspettativa - in disponibilità.

2° In posizione di servizio ausiliario.

A coloro, fra questi ultimi, che, essendo richiamati in servizio, avessero conseguita una promozione, sarà concesso il diritto di opzione fra:

a) il trattamento delle vigenti leggi (testo unico quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389);

b) la liquidazione della pensione, secondo la tabella dell'art. 1 della presente legge, fatta sulla media degli stipendi del grado col quale furono collocati in posizione ausiliaria calcolata come se in quel grado avessero trascorsi anche gli anni passati nel grado superiore quali richiamati in servizio, e di quel grado stesso avessero goduto tutti gli aumenti stabiliti da leggi successive.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle RR. Avvocature erariali » (N. 600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Regie Avvocature erariali ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Mariotti Filippo, di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 600).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore De Cupis.

DE CUPIS. Onorevoli Senatori! Poche parole su questo disegno di legge, che s'intitola del « Riordinamento della R. Avvocatura ».

In mezzo allo agitarsi di tutte le Amministrazioni dello Stato, le RR. Avvocature son rimaste pazienti d'una condizione troppo inadeguata all'altezza del loro ufficio, sostenute dal

sentimento profondo del loro dovere e dalla nobiltà delle proprie funzioni.

In venti anni l'organico delle Avvocature è rimasto immutato; e in questo non breve periodo di tempo tutte le Amministrazioni dello Stato hanno ricevuto ad intervalli, anche non lunghi, successivi miglioramenti. Era adunque ben degna cura del Governo che si pensasse anche a questo personale, nelle cui mani sono i più gravi interessi dello Stato.

Ed io ringrazio l'onorevole ministro di aver finalmente preso cura dei legittimi desideri del personale che ho l'onore di dirigere, ringrazio l'Ufficio centrale di aver dato il suo suffragio alle proposte di miglioramento che al Senato sono state presentate. Lo ringrazio altresì dei voti da esso espressi per la elevazione morale degli uffici delle Avvocature.

L'organico che sta innanzi al Senato non adegua certamente gli stipendi alla funzione; che molto più certamente si vorrebbe, se, anche in scarsa misura, si volesse lo stipendio dell'Avvocatura dello Stato raggiugnare al guadagno dell'Avvocatura del libero foro. Ma tenuto conto della media generale degli stipendi dei pubblici uffici, l'organico che si presenta alla vostra approvazione porta non disprezzabile miglioramento a tutta la categoria. So che lagnanze non poche sono state elevate, tanto per parte degli avvocati, quanto per parte dei procuratori, contro il cambiamento che nella Camera elettiva ha subito il progetto che dal Ministero era stato proposto. E di questo cambiamento e per l'ordine degli uffici e per altre ragioni, che non fa bisogno di dire, sono io il primo a dolermi; ma ho fiducia che, in difetto di questo ordinamento, possa ancora per ordinamenti nuovi, che non importeranno nuovi aggravii al tesoro dello Stato, non lontanamente ripararsi. Intanto è certo che, pur così, conformato, l'ordinamento che si propone reca non poco beneficio a tutte indistintamente le classi, beneficio che non deve e non può essere ulteriormente ritardato.

La pazienza del personale ha avuta una troppo lunga attesa; e il malcontento non sarebbe forse più rattenuto se questo organico si allontanasse ancora da lui, come l'onda da Tantalo.

Per questa ragione faccio io il primo atto di abnegazione sui sentimenti miei, e prego

voi, onorevoli colleghi, a voler dare il vostro suffragio alle proposte che nel progetto si contengono.

All'Ufficio centrale, e particolarmente al suo illustre relatore, io debbo ancora grazie su le cose proposte ad elevamento morale degli uffici: il cambiamento della denominazione in avvocati di Stato; il cambiamento di dipendenza, che vorrebbe darsi alla Presidenza del Consiglio, conferirebbero certo non poco al maggior prestigio degli uffici. E son cose che furono già da me suggerite, e che mi piace di vedere ora apprezzate ed accolte, tanto nella relazione che ha presentato il progetto di legge alla Camera, quanto nella relazione che l'Ufficio centrale presenta ora al Senato.

MASSABO', *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABO', *relatore*. Ho domandato la parola per ringraziare il senatore De Cupis delle parole gentili rivolte all'Ufficio centrale, e a me in modo particolare, pur non avendo altro merito che quello d'aver studiato con intelletto d'amore un argomento di vitale importanza per le finanze e gl'interessi dello Stato.

Ho chiesto pure la parola per rendere conto di una petizione venuta all'ultim' ora da parte dei sostituti avvocati distrettuali. Il Senato non ignora che la Giunta del bilancio ha proposto, e la Camera approvò, di fondere i sostituti avvocati generali e i vice-avvocati in un solo grado di tre classi con L. 6000, 7000 e 8000 di stipendio.

Ora, questa riforma è stata censurata dai sostituti avvocati erariali i quali si credono privati di un vantaggio che, in grazia dell'anzianità, potevano conseguire, restando fermo l'organico attuale.

Ma questa censura si fonda su questo oggetto: dodici sono gli uffici distrettuali delle Avvocature erariali ed è un' incongruenza lo scegliere 30 funzionari col titolo di vice-avvocati.

Questo specioso argomento non è solido, perchè, anzitutto, non è vero che la dicitura parli solo dei vice-avvocati, mentre parla anche dei sostituti avvocati erariali che sono in numero di quattro presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale.

In secondo luogo non bisogna arzigogolare

sui nomi, facendo astrazione della vera portata della riforma.

Ora, quale fu l'obbietto della Camera elettiva quando portò questa riforma al primitivo schema ministeriale? Quello di garantire, con un processo di selezione, la scelta d'un personale di valorosi patroni che per ingegno, dottrina, facilità di eloquio potessero sostenere con autorità l'attrito delle discussioni forensi, dove spesso sono in giuoco elevatissimi interessi delle finanze dello Stato od anche interessi morali di non comune importanza.

Ora non si può negare che questo risultato si ottiene mediante le riforme apportate dalla Camera elettiva e quindi non è il caso di prendere in considerazione questo tardivo reclamo.

Si aggiunga poi, che se sono 12 gli uffici distrettuali, questi devono provvedere al lavoro di ben 20 Corti di appello, di cui tre con sezioni staccate, e quando pure si credesse di ridurre questo numero, abbiamo dei precedenti, fra cui quello del progetto Tajani del 1879, secondo il quale la riduzione delle Corti di appello, non potrebbe essere al disotto del numero di 14. Quindi è possibile che questi uffici possano elevarsi, perchè cinque di essi per essere nella sede delle Corti di cassazione importano un maggiore lavoro; ma l'argomento decisivo a favore delle suddette riforme si attinge dal principio indiscusso della tabella B, che, parificando le Avvocature erariali alla magistratura, ai presidenti di Tribunale ed ai consiglieri di Appello ed ai procuratori del Re, implicava che i suddetti funzionari fossero portati a lire 6000, 7000 e 8000 in conformità di quanto venne stabilito del progetto Orlando, già diventato legge.

Quindi le lamentele dei sostituti avvocati erariali hanno richiamato alla mia memoria quell'ode di Orazio che domandava a Mecenate, d'onde viene che nessuno sia contento della sua sorte, e ciò perchè se è spiegabile il reclamo della classe dei procuratori, a di cui danno fu soppressa la classe delle L. 7000 riserbata ai veterani di quella importante classe, non è ammissibile da parte dei sostituti avvocati erariali, i quali possono facilmente pervenire alle alte vette della carriera con un ben notevole miglioramento della loro odierna condizione.

Ad ogni modo, per questi lievi inconvenienti

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

che potranno successivamente correggersi, non potevansi e non dovevasi ritardare i miglioramenti, che si apportano all'organico del 1887 con un maggior contributo di lire 131 mila per parte delle finanze dello Stato.

FASCE, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Veramente il discorso del senatore De Cupis e quello del relatore mi dispensano dal difendere questo disegno di legge; soltanto è stato fatto qualche appunto alle modificazioni introdotte al primitivo progetto dalla Camera dei deputati.

Ora io debbo subito, a scanso di equivoci, dichiarare che la modificazione intervenuta, ebbe la ragione di essere dal fatto che, come disse l'onor. relatore, quando fu presentato il primo progetto dal mio carissimo amico onorevole Majorana, a cui mando un saluto ed un augurio, per l'ordinamento delle Avvocature erariali, non era ancora stato presentato alla Camera il progetto dell'onor. Orlando; che è stato votato anche da questo illustre Consesso ieri o ieri l'altro. In seguito al progetto Orlando si è voluto fare il pareggiamento fra il personale dell'Avvocatura erariale e la magistratura e perciò occorre modificare la tabella del primitivo progetto onde evitare di assimilare un grado con due gradi, mentre invece il pareggiamento si deve fare di un grado con un altro grado, come ben osservava l'onor. relatore.

Ma c'è un'altra obiezione. Si diceva: voi lasciate pochi posti inferiori per concorrere ai posti superiori; ed in parte questo è vero, ma a questo inconveniente si è riparato colla modificazione portata all'art. 8, il quale dispone:

« Le promozioni di grado di tutto il personale delle Regie Avvocature erariali, compreso quello della carriera di ordine, si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado inferiore.

« In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sarà provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.

« Il vice-avvocato generale erariale è scelto, per merito, tra i Regi avvocati erariali distret-

tuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1^a classe e vice-avvocati erariali di 1^a classe ».

Come si vede adunque era inevitabile una modificazione e debbo anche soggiungere che questa non è stata opera di uno solo, bensì l'opera collettiva della Giunta generale del bilancio e del ministro.

Per conseguenza io non avrei altro da aggiungere, ma dovrei soltanto pregare il Senato di approvare senz'altro questo progetto di legge il quale mentre provvede ad un organico riordinamento dell'Avvocatura erariale, reca notevoli vantaggi al benemerito personale della medesima come reca anche un sollievo ai più umili perchè aumenta da 1200 a 1500 lo stipendio di tutti gli impiegati delle classi transitorie non solo dell'Avvocatura erariale, ma di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dal Tesoro.

E dopo ciò ringrazio l'onor. relatore e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La difesa delle cause e le consultazioni legali nell'interesse dello Stato, del Fondo per il culto e degli Economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dallo Stato, sono affidate alle Regie Avvocature erariali.

Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1903, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali.

L'incarico in questo caso dovrà essere dato con decreto del ministro dal quale dipende l'Amministrazione, previo accordo col ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 2.

Gli uffici delle Regie Avvocature erariali dipendono dal ministro del tesoro e sono posti sotto l'immediata direzione del Regio avvocato generale.

(Approvato).

Art. 3.

Gli uffici delle Regie Avvocature erariali sono in numero di 12. Quello con sede in Roma assume il titolo di Regia Avvocatura generale erariale ed è costituito dal Regio avvocato generale, dal vice-avvocato generale e da sostituti avvocati generali. Ad esso saranno addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di sostituti avvocati erariali o di sostituti avvocati aggiunti.

Gli altri undici uffici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trani, Venezia, assumono il titolo di Regie Avvocature erariali distrettuali, ed eserciteranno le loro funzioni nella circoscrizione ad essi assegnata dal regolamento.

Le Avvocature distrettuali saranno costituite da un Regio avvocato erariale, da uno o più vice-avvocati erariali, e da quel numero di sostituti avvocati erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale, da approvarsi col regolamento, di cui l'art. 12.

All'Avvocatura generale ed a ciascuna delle Avvocature distrettuali sarà addetto un procuratore erariale e quel numero di sostituti procuratori erariali o sostituti procuratori erariali aggiunti, che sarà stabilito dalla tabella di distribuzione del personale di cui sopra.

Al procuratore erariale addetto alla Regia Avvocatura generale, e che adempie anche alle funzioni di segretario dell'avvocato generale, sarà assegnata un'indennità di lire mille.

(Approvato).

Art. 4.

Per le cause da trattarsi innanzi a Corti e Tribunali fuori delle sedi delle Regie Avvocature, e per le quali l'avvocato generale o l'avvocato distrettuale, in vista della loro importanza, non ritengano di provvedere con la difesa diretta, saranno adibiti avvocati e procuratori iscritti in un apposito albo, da formarsi dal Regio avvocato generale erariale, con le norme dettate dal regolamento.

L'avvocato o procuratore, che accetta la delegazione per la difesa dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti deve astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le dette

Amministrazioni presso qualunque giurisdizione del Regno.

Per le cause da trattarsi innanzi ai pretori ed ai conciliatori le Amministrazioni possono, intesa la Regia Avvocatura erariale, essere rappresentate dai proprii funzionari. E quando si riconosca necessaria l'assistenza dell'avvocato e del procuratore e non esistano sul luogo delegati erariali, si provvederà con delega speciale del Regio avvocato distrettuale, e, nei casi d'urgenza, dall'Amministrazione, che ne darà immediata notizia alla Regia Avvocatura.

(Approvato).

Art. 5.

Dal 1° luglio 1907 il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle Regie Avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

I funzionari appartenenti alle categorie degli avvocati sono assimilati per grado e per stipendio ai funzionari della magistratura, in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Ad essi è applicabile il disposto dell'articolo 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione di legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sarà liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Le modificazioni che, con nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, nonchè all'articolo 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, saranno estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati.

(Approvato).

Art. 7.

I posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi gli uditori giudiziari e gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati almeno da un anno.

I posti di sostituto procuratore erariale aggiunto sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori iscritti nell'albo dei procuratori almeno da un biennio.

(Approvato).

Art. 8.

Le promozioni di grado di tutto il personale delle Regie Avvocature erariali, compreso quello della carriera di ordine, si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado inferiore.

In difetto di funzionari promovibili nel grado di sostituto avvocato erariale, sarà provveduto alle eventuali vacanze nei posti di sostituto avvocato generale e di vice-avvocato scegliendo fra i magistrati di pari grado, compresi nella lista di avanzamento.

Il vice-avvocato generale erariale è scelto, per merito, tra i Regi avvocati erariali distrettuali, ed eventualmente, tra i sostituti avvocati generali di 1^a classe e vice-avvocati erariali di 1^a classe.

(Approvato).

Art. 9.

I funzionari delle Regie Avvocature non possono occupare altri pubblici impieghi nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque, nè esercitare l'ufficio di arbitro.

Presso gli uffici delle Regie Avvocature può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nella carriera delle Regie Avvocature e non può durare oltre due anni.

(Approvato).

Art. 10.

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1904, n. 258, e degli articoli 4 e 9 della legge 15 luglio 1906, n. 326, lo stipendio delle classi transitorie, istituite con le stesse leggi nel personale d'ordine del Ministero del tesoro, delle Avvocature erariali, delle delegazioni del tesoro ed in quello degli ufficiali di scrittura delle Intendenze di finanza,

è aumentato da lire 1200 a lire 1500, con effetto del 1° luglio 1907.

(Approvato).

Art. 11.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 5, 6, 8, 13, 14 e 15 del regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1876, n. 2914.

Tutte le altre disposizioni di quel regolamento sono abrogate.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere, con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, non più tardi del 1° gennaio 1908, le norme per l'attuazione del nuovo organico, per l'esecuzione della presente legge e pel coordinamento di questa con le disposizioni mantenute in vigore.

(Approvato).

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno introdotte le variazioni di cui la tabella C, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Gli attuali sostituti avvocati generali, ove non accettassero l'ufficio di Regi avvocati erariali distrettuali, conserveranno le loro funzioni e la loro anzianità, prendendo posto con la loro anzianità nel grado dei Regi avvocati erariali distrettuali, ai quali saranno parificati per ogni effetto, compreso lo stipendio.

Per ciascuno di essi si lascerà vacante un posto nella prima classe del grado inferiore; e con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del tesoro, sarà provveduto alla maggiore spesa dipendente dalla presente disposizione. Gli attuali sostituti avvocati erariali di 4^a classe che, per effetto del nuovo organico, non trovassero posto nel grado di sostituto avvocato, conserveranno il loro titolo e

grado, nonostante la loro assegnazione alla 1^a classe dei sostituti avvocati erariali aggiunti.

(Approvato).

Art. 15.

Gli attuali sostituti procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, saranno ammessi nel biennio successivo all'approvazione della presente legge ad un esame teorico-pratico, per comprovare la loro idoneità all'ufficio di sosti-

tuto avvocato erariale. Coloro che riporteranno almeno sette decimi in ciascuna materia di esame, concorreranno ad un terzo dei posti di sostituto avvocato erariale di 2^a classe, alternativamente con i sostituti avvocati erariali aggiunti.

Gli attuali praticanti delle Avvocature erariali potranno esporsi ai concorsi di esame teorico-pratico, di cui all'art. 7, senza che ne siano impediti da limite di età.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA

Ruolo organico del personale delle Regie Avvocature erariali.

Grado	Classe	Numero per		Stipendio		Ammontare della spesa
		classe	totale	individuale	complessivo	
Avvocato erariale generale	»	1	1	12,000	12,000	12,000
Vice-avvocato erariale generale	»	1	1	9,000	9,000	9,000
Avvocato erariale distrettuale	»	11	11	9,000	99,000	99,000
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali (1)	1 ^a	8	30	8,000	64,000	204,000
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali (1)	2 ^a	8		7,000	56,000	
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali (1)	3 ^a	14		6,000	84,000	
Sostituti avvocati erariali	1 ^a	30	50	5,000	150,000	230,000
Id.	2 ^a	20		4,000	80,000	
Sostituti avvocati erariali aggiunti	1 ^a	10	16	3,000	30,000	42,000
Id.	2 ^a	6		2,000	12,000	
Totale			109			596,000
Procuratori erariali	1 ^a	4	12	6,000	24,000	64,000
Id.	2 ^a	8		5,000	40,000	
Sostituti procuratori erariali	1 ^a	12	34	4,500	54,000	121,000
Id.	2 ^a	12		3,500	42,000	
Id.	3 ^a	10		2,500	25,000	
Sostituti procuratori erariali aggiunti	»	7	7	2,000	14,000	14,000
Totale			53			199,000
						795,000

(1) I trenta funzionari di queste tre classi, scelti per merito, prendono titolo di sostituti avvocati generali se destinati alla Avvocatura generale erariale, e di vice-avvocati erariali, se destinati alle Avvocature distrettuali, e la loro destinazione è affidata, secondo il bisogno, al Governo del Re.

TABELLA B.

Tabella di parificazione.

Organico degli avvocati erariali	Organico vigente della Magistratura
Avvocato generale erariale	Primo presidente di Corte di appello. Procuratore generale di Corte di appello. Avvocato generale presso la Corte di cassazione.
Vice-avvocato generale e Regi avvocati distrettuali	Presidenti di Sezione di Corte di appello, consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione.
Sostituti avvocati generali e vice-avvocati erariali	Consiglieri di Corte di appello, presidenti di Tribunale, sostituti procuratori generali di Corte di appello, procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali	Giudici di Tribunale e sostituti procuratori del Re.
Sostituti avvocati erariali aggiunti	Pretori ed aggiunti giudiziari.

TABELLA C.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1907-908.

Aumenti.

Cap. n. 45. Personale di ruolo (Ministero)	L.	32,100 (1)
» 61. Personale di ruolo (Avvocature erariali)	»	138,200 (2)
» 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze	»	4,800 (1)
» 71. Personale delle delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e controllo.	»	22,500 (1)
	L.	<u>197,600</u>

Diminuzioni.

Cap. n. 88. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	L.	<u>13,390 (3)</u>
---	----	-------------------

Riassunto.

Aumenti di assegnazioni	L.	197,600
Diminuzioni di assegnazioni	»	13,390
Maggior carico di bilancio	L.	<u>184,210</u>

(1) Maggiore assegnazione da iscriversi per elevare da L. 1,200 a L. 1,500 lo stipendio delle classi transitorie, secondo le disposizioni dell'art. 10 della presente legge.

(2) Maggiore assegnazione da iscriversi per le modificazioni di cui alla tabella A.	L.	124,600
- Maggiore assegnazione per l'aumento dello stipendio agli applicati transitori da L. 1,200 a L. 1,500	»	12,600
Indennità al procuratore erariale addetto alla Regia Avvocatura generale (art. 3 della legge)	»	1,000
	L.	<u>138,200</u>

(3) Cessazione di assegni personali agli impiegati di classe transitoria:

a) del Ministero del tesoro	L.	12,865
b) delle Avvocature erariali	»	900
c) delle Intendenze di finanza	»	120
d) delle Delegazioni del tesoro	»	3,505

	L.	- 17,390
Maggiori assegnazioni da iscriversi per pareggiamento di assegno agli attuali sostituti avvocati generali (art. 14).	L.	+ 4,000
	L.	<u>13,390</u>

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Cancellerie e segreteria giudiziarie» (N. 621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Cancellerie e segreteria giudiziarie».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 291).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Dichiaro innanzi tutto che approvo il presente disegno di legge; però mi ha fatto un'impressione dolorosa vedere che poco fa, discutendosi la legge sull'Avvocatura erariale, abbiamo stabilito, come si è fatto per altre categorie di funzionari dello Stato, il principio dei limiti d'età, stabilendo che quelli che hanno raggiunto quel dato limite d'età, e che raggiungendo quel limite non avessero i 25 anni di servizio, saranno collocati a riposo d'ufficio, col diritto di liquidare la pensione come se avessero i 25 anni di servizio; mentre ora per gl'impiegati delle cancellerie giudiziarie, che sono fra i più umili funzionari dello Stato, questa disposizione benevola non fu stabilita.

A me pare che, mentre avvantaggiamo gli altri impiegati con questa facilitazione, per questi disgraziati il non fare nulla, lasciar solo che liquidino la pensione, se ne avranno diritto, sia troppo poco umano. Io non faccio opposizione alla legge, ma vorrei pregare il guardasigilli di studiare che, come si è fatto per tutti gli altri funzionari dello Stato, si trovasse anche modo di non mettere sul lastrico questi funzionari quando abbiano raggiunto i limiti di età e non abbiano ancora compiuti i 25 anni di servizio. Si deve usare la stessa misura per tutti e non fare un'eccezione per questi disgraziati.

Un'altra osservazione.

Nella relazione della Camera dei deputati su questo disegno di legge si disse che, aggiungendo quattro posti d'ispettori per la verifica

delle cancellerie giudiziarie, utilmente potranno esservi adibiti dei funzionari di ragioneria.

Il nostro Ufficio centrale dice: No, signori, e si mette a confutare le ragioni scritte nella relazione della Camera dei deputati, dicendo: Questi signori della ragioneria non hanno alcun diritto al posto d'ispettore, perchè la legge del 25 maggio 1905 vi si oppone; ed hanno diritto solo a questi posti gl'impiegati di segreteria e non quelli di ragioneria.

La legge del 25 maggio 1905 parla d'ispettori centrali, d'ispettori superiori; la legge attuale invece parla di semplici ispettori. Io non vorrei che il guardasigilli si lasciasse influenzare dalla relazione del mio amico Vischi.

Lasciamo stare la legge come è; il ministro giudicherà nel suo potere discrezionale chi dovrà scegliere poi i posti d'ispettore, tanto più che in tutti i Ministeri abbiamo gl'ispettori di ragioneria, e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri li ha istituiti per il Ministero dell'interno; e per le cancellerie giudiziarie io trovo che sono più adatti i ragionieri che non gl'impiegati di segreteria o di altre categorie. Ad ogni modo lasciamo stare la legge come è, non cerchiamo d'interpretarla; c'è una relazione della Camera la quale dice che potranno concorrere a questi posti gl'impiegati di ragioneria, viene poi la relazione dell'Ufficio centrale del Senato che dice: No, questi impiegati di ragioneria sono esclusi. Io non dico nè sì nè no, ma, dico, lasciamo stare l'articolo com'è; il ministro giudicherà nel suo prudente potere discrezionale.

Questo volevo fare osservare.

VISCHI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI, relatore. Ringrazio l'onor. senatore Astengo dell'appoggio che ha dato alla legge. In verità l'Ufficio centrale non si aspettava diversamente da un uomo così giusto com'è il senatore Astengo, visti gl'importanti benefici che la legge arreca alla classe dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, sia col darle in aumento un milione e trecentomila lire circa da distribuire, come nella legge è detto, e sia col facilitare la carriera di tutti; e tutto ciò migliorando l'andamento del servizio comune.

Il senatore Astengo ha però fatto due osservazioni. Alla prima aderisco anch'io, nel mio

personale nome, inquantochè essa s'ispira ad un criterio di eguaglianza di trattamento. Una legge organica nuova nello stabilire un limite d'età per il collocamento a riposo d'ufficio dei funzionari, dove con disposizione transitoria provvedere alla condizione di coloro, i quali per aver raggiunto quel tal limite d'età devono andar via, ma in pari tempo non avendo raggiunto gli estremi voluti dalla legge non possono liquidare una pensione. Ed il senatore Astengo ha ricordato il disegno di legge che abbiamo discusso testè, riguardo all'Avvocatura erariale. Io potrei ricordare a lui anche altre leggi, tutte quante ispirate ai medesimi principii, per raccomandare al ministro di ricordarsi della giusta richiesta o mercè nuove leggi, o come meglio sarà possibile, affinché i poveri funzionari ai quali alludiamo, non siano costretti in un'età in cui è troppo tardi per dedicarsi ad altre funzioni o ad altro lavoro a ritirarsi senza i mezzi di sussistenza, perchè inaspettatamente sopraggiunti da una legge, la quale ispirandosi ad alti criteri di pubblico servizio, ha imposto loro di troncane la loro carriera.

Ma mi duole di non poter essere d'accordo col mio egregio e carissimo amico senatore Astengo, sull'altra questione da lui sollevata relativamente all'art. 26 del progetto di legge che ci occupa. L'art. 26 dice che: « Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio d'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia ». Non leggo la seconda parte perchè lunga e perchè non interessa all'argomento toccato dal mio amico Astengo.

Le ultime parole di tale parte dell'articolo ispirarono all'onor. relatore dell'altro ramo del Parlamento il concetto che, appunto perchè si deve trattare d'ispezionare depositi e spese di giustizia, il ministro possa assumere all'ufficio d'ispettori, impiegati di ragioneria.

Era un apprezzamento dell'egregio relatore dell'altro ramo del Parlamento, il quale venendo appunto a turbare il principio giustissimo che il senatore Astengo vuole mantenere integro e invulnerato, cioè che la legge rimanesse senza unilaterali interpretazioni, che ne deviino il senso pose l'Ufficio centrale nella necessità di valutare quell'interpretazione e di vedere se

fosse accettabile o no. L'Ufficio centrale è andato in un'opinione diametralmente opposta, che se non è d'accordo con quella manifestata dal senatore Astengo (e me ne duole) credo peraltro sia l'unica consentita.

Nel silenzio della nuova legge, con quali norme, il ministro procederà alla nomina di detti ispettori? S'intende bene: con le norme dettate dalle disposizioni organiche del suo Ministero. Vi è la legge del 1905, la quale tassativamente dice, che gl'ispettori superiori del Ministero sono eguali ai capi divisione e gli uni e gli altri appartengono a quella che si chiama la carriera amministrativa, da distinguersi affatto da quella di ragioneria.

Questo concetto della legge, che nessuno pose mai in dubbio, venne riaffermato dal posteriore regolamento, il quale disciplinando la maniera di nomina, disse che non si potevano assumere gl'ispettori fuori dalla carriera amministrativa del Ministero. Padronissimo il legislatore di mutare le sue antiche disposizioni ma quando ha taciuto significa che non ha voluto innovar nulla e ha voluto mantenere intatta la precedente legge organica, che è quella del 1905, cui ho alluso.

Si intende bene che nella parte di esecuzione della legge resta integra la libertà del ministro con la inerente responsabilità sua e di fronte alla Corte dei conti e di fronte al Parlamento. Ma dal momento in cui si tenta di dare una diversa interpretazione, l'Ufficio centrale non può dispensarsi dal richiamare l'attenzione del Senato su questo argomento, affinché il Senato si pronunci con la sua sovrana autorità.

Detto questo, non posso che riportarmi per tutto il resto a quello che ho esposto, e brevemente, nella mia relazione e pregare il Senato di voler approvare il disegno di legge, che, se non corrisponde a tutti gli ideali che si possono avere nella materia, raggiunge però molti benefici che sono pure aspettati da una classe di ben 6200 funzionari, i quali sinora sono stati, se non i più maltrattati, certamente i meno beneficiati. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Una sola osservazione. L'egregio mio amico Vischi dice: La legge del 1905 resta intatta e deve osservarsi. Ma allora nel progetto di legge attuale l'onor. guardasigilli a-

vrebbe non usato la frase *ispettori*, ma avrebbe detto *ispettori superiori*, così come è nella legge del 1905.

Invece col presente disegno di legge il ministro è autorizzato ad aumentare di quattro posti il numero deg' ispettori. Perciò io dico: lasciamo al ministro di fare come meglio crede, dove e come meglio crederà che le persone scelte siano meglio atte al nuovo delicato ufficio. Non mi pare conveniente di obbligare il ministro a circoscrivere la sua scelta con una o con un'altra interpretazione.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anch'io ringrazio l'onor. Astengo dell'autorevole consenso che ha manifestato relativamente a questo disegno di legge e ringrazio pure l'Ufficio centrale della sua rapida, sobria, efficace relazione, dichiarando subito che convengo in generale su tutte le idee manifestate in essa intorno ai particolari del disegno di legge. Perciò, mi limiterò soltanto a brevi dichiarazioni sui due punti intorno a cui s'è intrattenuto in questa discussione l'onorevole Astengo, al quale peraltro ha già risposto esaurientemente il relatore dell'Ufficio centrale.

Per quanto riguarda i limiti di età in certo modo io debbo rivendicare a me stesso l'onore della iniziativa, o almeno l'onore dell'iniziativa più immediata, di quella disposizione che l'onorevole Astengo ha ricordato trovarsi nella legge sull'Avvocatura erariale, or ora approvata. Dico che l'iniziativa di questa disposizione spetta a me perchè appunto fu nel disegno di legge per l'ordinamento giudiziario che questa disposizione trovò il suo posto, e lo trovò specialmente per riguardo a quei pretori i quali (in virtù di quel disegno di legge, anzi, dirò meglio, in virtù di quella ormai legge essendo già avvenuta l'approvazione del Senato) debbono essere collocati a riposo all'età di 65 anni. Io constatai che due o tre di essi non avevano ancora compiuto i 25 anni di servizio per il fatto che erano stati assunti anteriormente alla legge del 1890, quando l'Amministrazione poteva nominare con relativa libertà i propri impiegati ed è ovvio che taluni, come gli ultimi nominati, non si trovino ad aver compiuto i 25 anni di servizio, non essendone tanti trascorsi dal 1890

ad oggi. Su questo caso pietoso che si offriva, io mi soffermai e pensai allora a quella disposizione. L'onorevole Astengo dice: Perchè non si è pensato anche pei cancellieri che sarebbero ancora più meritevoli, perchè versano in condizioni più misere? Io do ragione, in astratto, all'onorevole Astengo perchè non potrei dargli torto, senza mettermi in contraddizione con me stesso. Se a questo identico caso pei funzionari di cancelleria non si è provveduto, la ragione n'è che nessun voto si è avuto in tal senso, il che probabilmente deve significare che forse cancellieri nella condizione che l'onorevole Astengo ha supposti, non ve ne siano...

ASTENGO. No, non è così: io ho una memoria in cui si espongono parecchi di questi casi dolorosi.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*... Allora vuol dire che il voto, sebbene tardivo, è arrivato, ed è arrivato all'onorevole Astengo. Certamente il caso è pietoso, ma io credo che si ridurrà a pochissimi funzionari e prometto all'onor. Astengo che entro questi sei mesi che ci separano dall'entrata in vigore della presente legge, giacchè essa avrà esecuzione col 1° gennaio 1908, prometto, dico, di provvedere ed eventualmente anche di sollecitare provvedimenti dal potere legislativo sembrandomi ragione d'equità evidentissima.

Vengo ora al secondo punto. È perfettamente esatto che la relazione della Commissione della Camera aveva manifestato questa sua opinione, non in via d'interpretazione di legge, perchè la questione non fu sotto questo aspetto fatta, ma in forma di voto del relatore: l'opinione cioè che nella nomina deg' ispettori si preferiscano i funzionari della ragioneria. Io avevo notata questa frase nella relazione; ma perchè non vi rispondevano poi nè emendamenti, nè lo stesso disegno di legge, nè ordini del giorno speciali, a me non parve che fosse il caso di discorrerne. Si comprende infatti e si giustifica, come nella discussione dinanzi ad uno dei due rami del Parlamento, non si possa tener dietro a tutte le parole che il relatore abbia potuto scrivere nella sua relazione, quando poi manchi il suffragio di speciali e concrete proposte che assumano valore particolare.

Ora, in questo caso effettivamente io non ero nell'ordine d'idee del relatore della Camera.

Prescindendo dalla questione di diritto e considerando soltanto la questione di fatto, qui si provvede ad un bisogno veramente urgente nell'interesse del pubblico e degli stessi cancellieri. Il caso di cancellieri, che si appropriano delle somme depositate, va diventando purtroppo endemico, onde bisogna rassicurare il pubblico che, quando affida i suoi denari ai funzionari dello Stato, può essere certo di non perderli. D'altra parte, è nell'interesse degli stessi cancellieri, che questo servizio d'ispezione vi sia, perchè come si suol dire, l'occasione fa l'uomo ladro; e non bisogna dimenticare che vi sono dei cancellieri pagati molto miseramente che dispongono di somme ingenti. Ad esempio: il giro di capitali nelle cancellerie di Napoli è di 50 milioni all'anno, ed in dati momenti vi sono in cassa perfino 3 milioni di lire. Cito il caso più importante, senza dubbio; ma i casi di centinaia di migliaia di lire affidate a poveri funzionari, pagati con due o tre mila lire all'anno, sono frequentissimi. Onde bisogna rilevare che generalmente in Italia si è più onesti di quel che non si creda, perchè, certo, se così non fosse, dovrebbero essere più frequenti questi casi di ammanchi. Dicevo che l'occasione fa l'uomo ladro perchè, siccome il servizio d'ispezione non è organizzato, i cancellieri sanno che il metter mano alle somme loro affidate può essere un fallo, che non si potrà scoprire se non dopo 10, o 15, o 20 anni. Qualche volta il colpevole, premuto da un bisogno urgente di famiglia, può anche sperare di rimettere in cassa quelle 100, o 200, o 500 lire che sottrae. Ma poi invece un passo falso ne tira un altro e un abisso ne invoca un altro, onde l'ammanco finisce col diventare sempre maggiore.

Per ora la sorveglianza è affidata ai presidenti di tribunale ed in parte ai procuratori del Re. Ma i magistrati non adempiono bene questo compito, e ciò non per loro colpa. Mi sono trovato talora nella condizione dolorosa di dover necessariamente, per disciplina, prendere dei provvedimenti contro presidenti di tribunale, come nel recente caso del presidente del tribunale di Bologna, pur comprendendo bene che questi poveri magistrati erano rimasti vittime di abili aggiramenti dei funzionari di cancelleria, senza ch'essi avessero il modo, per la mancanza di consuetudine e di abilità tecnica, nelle disposizioni assai complesse e difficili che

regolano la materia, di poter impedire il mal fatto. È, dunque, una necessità, ripeto, nell'interesse del pubblico da un lato e dei cancellieri dall'altro, che questo servizio d'ispezione funzioni con ogni regolarità. Bisogna, però, cercare per questo ufficio le persone più competenti.

Ora io, riferendomi a quelle ragioni di preferenza manifestate nella Camera, metto in dubbio che il ragioniere, come tale, sia più indicato e possa meglio adempiere a questo ufficio. Dapprincipio, siccome io rifuggo dagli aumenti di organico, avevo pensato di non creare dei funzionari appositi, ma di servirmi dei ragionieri delle Intendenze di finanza; esaminata però più a fondo la questione, mi sono convinto che questi funzionari non avrebbero potuto adempiere bene tale ufficio. Non si tratta, infatti, di lavoro contabile; per questa parte basta saper fare la somma e vedere se ai conti corrispondono i denari depositati. È piuttosto qui una questione tecnica, per la quale, bisogna essere consumati nelle disposizioni di legge che regolano le cancellerie, e conoscere quelle piccole arti, di cui i cancellieri sanno valersi molto bene.

Io, per conto mio, dichiaro che se dovessi essere un ispettore delle cancellerie, sarei un ispettore di assai scarso valore, perchè non mi saprei orientare in tutti questi particolari tecnici. Secondo me, bisogna che il personale addetto a questo ufficio venga esso stesso dalle cancellerie e conosca tutte le minuzie del sistema e dei servizi; per cui mi sembra che non sia giusto affermare *a priori* che il ragioniere sia più indicato a tale scopo.

L'onor. Vischi ha trasportato la questione nel campo dell'interpretazione della legge che regola per ora l'organico dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, ed ha ritenuto che le disposizioni da lui citate impediscano al ministro di nominare gli ispettori tra i ragionieri.

A lui acutamente, come è suo costume, ha risposto l'onor. Astengo, ma io penso che realmente l'interpretazione che apparisce come più fondata, sussidierebbe l'affermazione dell'onorevole Vischi.

L'onor. Astengo però dice: No, qui non si tratta di questi ispettori. Intanto si cominci col non chiamarli superiori, e poi si tenga presente

ch'essi non sono quelli nominati per l'organico, poichè è un servizio che si crea *ex novo* e si potrebbe, quindi, giustificare come non vi si applichino coloro, che normalmente sono nominati ispettori. In via d'interpretazione io debbo accostarmi a quella dell'Ufficio centrale, ma ad ogni modo l'onor. Astengo manifestava un'opinione che mi sembra così discreta e così giusta, ed anche così riguardosa per il ministro, che io non potrei non accoglierla, e non pregare l'Ufficio centrale di acconciarvisi.

In fondo l'onor. Astengo dice: Lasciamo al ministro libertà nell'interpretazione delle sue leggi, e lasciamogli il potere discrezionale che si risolve, dopo tutto, in maggiore responsabilità per lui.

Ora in non posso non accogliere questo voto dell'onor. Astengo, ed assicuro che studierò la questione con l'attenzione maggiore desideroso soltanto di questo (e nel mio desiderio certo l'onor. Astengo e l'Ufficio centrale del Senato saranno concordi), che gli ispettori che saranno nominati (siano essi ragionieri, oppure, appartengano alla mia Amministrazione o ad altre) siano veramente capaci e riescano a stabilire su salde basi un servizio che assuma una importanza veramente grande. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Io la ringrazio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo a quella degli articoli che rileggo...

Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere anche vice-cancellieri, aggiunti di cancelleria ed alunni.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche sostituti segretari, aggiunti di segreteria ed alunni.

(Approvato).

Art. 2.

Le carriere delle cancellerie e delle segreterie sono unificate nella graduatoria e distinte solamente nelle funzioni.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie, e lo stipendio ad essi assegnato è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

Con Regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei funzionari fra i vari uffici giudiziari.

(Approvato).

Art. 3.

I cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti ai termini delle leggi di procedura, e compiono tutte le altre funzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

(Approvato).

Art. 4.

I segretari, i sostituti segretari, gli aggiunti di segreteria e quelli che ne fanno le veci, assistono il procuratore generale, il procuratore del Re ed i loro sostituti in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni, che vengono loro delegate.

(Approvato).

Art. 5.

Gli alunni sono funzionari dell'ordine giudiziario. Essi prestano servizio nelle cancellerie e segreterie compiendo quegli atti, che vengono ad essi commessi dai rispettivi capi.

(Approvato).

Art. 6.

Per essere nominato alunno occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 dell'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 25;

3° avere conseguito la licenza ginnasiale o la promozione dal 2° al 3° corso di istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente;

4° avere superato un esame di concorso secondo le norme fissate dal regolamento.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

VISCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi ha facoltà di parlare sull'articolo 6.

VISCHI, *relatore*. L'art. 6 come il Senato sa, completa le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, e specifica i titoli per l'ammissione al concorso per la nomina degli alunni giudiziari.

Tra i requisiti di studio finora richiesti vi erano la licenza tecnica o la licenza ginnasiale; ma, accentuatesi varie tendenze di richiedere maggior prova di studi, si adottò come bonario componimento l'esclusione della licenza tecnica. Occorrerà o la licenza ginnasiale o il certificato di passaggio dal secondo al terzo corso di Istituto tecnico.

Nella relazione mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità di questa disposizione, non già per fare una censura alla legge, che l'Ufficio centrale raccomanda alla benevolenza del Senato, ma per pregare il ministro di vedere se mai nelle altre disposizioni, che inevitabilmente dovranno venire in tempo forse non lontano, possa un po' correggere l'asprezza di questa novità.

Innanzi tutto a mio modesto giudizio, non è lecito equiparare la licenza ginnasiale al certificato di passaggio dal secondo al terzo corso di Istituto tecnico, evidentemente superiore di di molto. Fino ad ora erano quasi equiparate le due licenze la tecnica e la ginnasiale, ed era più simpatica la prima, poichè se è vero che per conseguire la licenza ginnasiale occorrono 5 anni di studi, mentre per conseguire quella tecnica ne occorrono 3, è vero del pari che si ricavano maggiori profitti e vantaggi dagli studi tecnici, anzichè dalla licenza ginnasiale, appunto per le ingombranti rudimentali conoscenze di latino, latino che non credo poi sia molto indispensabile per un alunno di cancelleria.

In ogni modo dicevo nella relazione, e credo trovare consenzienti tutti, che con queste innovazioni, veniamo a contraddire alla tendenza di tutti i competenti nella materia, cioè di riservare gli studi classici a più alti destini, e di facilitare gli studi tecnici per tante cose, e principalmente per il più utile reclutamento dei piccoli funzionari dello Stato.

Nè parlo di una considerazione che chiamerei di ordine transitorio. Sappiamo che in moltissimi paesi i giovani avevano scelto l'inse-

gnamento tecnico, appunto per raggiungere più presto la licenza, e presentarsi a questi esami; ed a costoro noi bruscamente chiudiamo in faccia le porte creando involontariamente altri spostati.

Questa pertanto se non è una ragione sufficiente per guardare di mal occhio la legge, è una ragione che va raccomandata al Governo per le opportune considerazioni.

E vengo alla seconda parte, cioè al requisito dell'età. Dice la presente legge che per essere nominato alunno non bisogna aver oltrepassato 25 anni di età.

Ebbene, accade sovente che nel giorno in cui è stato chiuso il concorso l'aspirante non aveva oltrepassato 25 anni di età, ma per il fatto che le Commissioni esaminatrici impiegavano poscia molto tempo a compiere il loro dovere non pochi giovani, pur dichiarati approvati, non ebbero il posto, perchè essi in quell'epoca avevano raggiunto, anzi oltrepassato il limite di età.

Questa questione credo sia stata sollevata dal senatore Petrella l'altro giorno discutendosi dell'ordinamento giudiziario; e credo che il ministro gli abbia data una buona risposta che io gradirei moltissimo fosse ripetuta anche per questa legge, vale a dire di trovar modo di impedire questo inconveniente. Le conseguenze danno qualche volta luogo ad insinuazioni, perchè chi resta soccombente ha sempre ragione di sospettare tante cose, e non esclude che a procedere alla nomina si sia messo tanto tempo, appunto perchè non potendo escludere, con la disapprovazione, taluni dal numero dei nominati per includere altri meno meritevoli che diversamente sarebbero rimasti fuori, si è aspettato che molti cadessero per superato limite di età.

Per tutti i casi di concorsi raccomanderei al Governo un concetto, che mi sembrerebbe più giusto, cioè che il limite di età non debba essere oltrepassato nel giorno in cui si chiede l'ammissione al concorso, essendo quello il giorno della giustificazione dei requisiti richiesti. Di quanto accade dopo, il concorrente non può essere responsabile. Quale diritto o quale mezzo può avere egli per costringere una Commissione esaminatrice ad affrettare il suo lavoro e così non pregiudicare il suo diritto?

Egli è per queste ragioni che riassumendo, anche a nome dell'Ufficio centrale, mi auguro che il ministro non si rifiuti di studiare in un

tempo opportuno la prima questione relativa al titolo di studio; e mi prometta che anche per la classe degli alunni seguirà un temperamento ispirato a giustizia, circa il limite di età.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Delle due questioni sollevate dal senatore Vischi a proposito dell'articolo 6 mi soffermo per ora sulla prima, cioè sui titoli di studio; e a proposito di essa dirò che io ho il conforto di trovarmi nel centro di due opinioni estreme; il che, secondo un antico aforisma, dovrebbe essere indizio ch'io sia dal lato della ragione.

Voti vivaci furono manifestati perchè il titolo di ammissione nella carriera dei cancellieri fosse elevato alla licenza liceale, e soggiungerò che questa proposta era stata formulata dalla Commissione parlamentare nell'altro ramo del Parlamento. E allora io mi opposi appunto per le ragioni dette oggi dal senatore Vischi; mi opposi contro questo desiderio di moltiplicazione di diplomi.

Si crede che, elevandosi titoli di ammissione, si elevino pure le condizioni del reclutamento, mentre, in genere, quando si chiede la licenza liceale, si può presumere che agli uffici di cancelleria concorreranno coloro che non avranno forza di procedere in quelle carriere superiori a cui la licenza liceale dà adito, e quindi si aggraverà il fenomeno dello spostamento, appunto con l'elevare i titoli per l'ammissione a questa carriera. Per tale ragione e per altre ancora, io dissi che non occorre una cultura umanistica per gli alunni di cancelleria; d'altro lato, però, siccome l'ordinamento vigente richiede la licenza tecnica o ginnasiale, era evidente che convenisse ritenere eguali questi due titoli; la qual cosa, in verità, non si potrebbe ammettere.

E qui debbo dissentire dal senatore Vischi il quale ha detto che la licenza ginnasiale è da equipararsi alla licenza tecnica. No, ciò non è nè in fatto, nè in diritto. Non è in fatto, perchè un corso suppone cinque anni di studi, mentre l'altro ne suppone tre; non è in diritto, perchè, in virtù delle disposizioni vigenti in materia di

pubblica istruzione, è concesso mediante esami di integramento di passare dalla terza tecnica alla quarta ginnasiale, e, viceversa, passare dalla terza ginnasiale, sempre con i dovuti esami, al primo corso di Istituto tecnico. Dunque non si può affermare (me lo consenta il senatore Vischi) che la licenza ginnasiale sia eguale alla tecnica. Il titolo di ammissione agli uffici di cancelleria era per l'appunto la licenza tecnica, come è ben noto.

Ora, io, senza giungere alle esagerazioni di coloro che pretendevano la licenza liceale per l'ammissione nelle cancellerie, trovo nondimeno che la licenza tecnica è un titolo troppo scarso. L'onor. senatore Vischi ha affermato una cosa astrattamente giusta. Noi riserviamo — egli ha detto — gli studi classici a coloro che si avviano per l'alta cultura e chiediamo invece per le professioni di minor conto quell'allenamento tecnico che dovrebbero dare gli studi tecnici. Io sono d'accordo con lui, ma soltanto in astratto; sarei d'accordo se i nostri studi fossero ordinati appunto su questa base.

Per le professioni d'ordine, e tale è quella delle cancellerie, non occorrono studi unanimistici, nemmeno nel loro primo stadio, come la licenza ginnasiale. Ma il senatore Vischi sa bene che l'ordinamento attuale delle scuole medie suppone una base di cultura comune che è quella data dalla scuola classica; e che, d'altra parte, le scuole tecniche, le quali non sono tali se non imperfettamente, rappresentano anch'esse null'altro che una forma di cultura media, non classica, ma, come si usa chiamarla, moderna. Ciò posto, a me non parve opportuno escludere l'una o l'altra forma di cultura; e come per l'un tipo ho richiesto la licenza ginnasiale, così per l'altro tipo, cioè per il ramo tecnico, ho chiesto il passaggio dalla seconda alla terza d'Istituto. In tal modo ho reso simmetrici i due titoli, senza poi osservare che può ritenersi come il passaggio dal secondo al terzo corso d'Istituto tecnico, rappresenti la chiusura di un ciclo cui sussegue un altro affatto diverso, nel quale si specializzano le varie tendenze o i giovani si avviano o alla sezione fisic-matematica o a quella di ragioneria ecc.

Per questo, quindi, la mia disposizione sta al centro delle due tendenze estreme e credo sia la più raccomandabile.

Dice il senatore Vischi: Ma voi in tal modo precludete la via a coloro, che, avendo ottenuto la licenza tecnica, credevano con questa di avere un titolo sufficiente per entrare nelle cancellerie. Non si preclude affatto; continuano a studiare altri due anni e potranno essere ammessi al concorso.

Per quanto riguarda il secondo punto, su cui l'onor. Vischi si è soffermato, debbo ricordare la risposta già data al senatore Petrella, che sollevò l'identica questione a proposito dei magistrati.

Il vizio della disposizione trova la sua origine in disposizioni analoghe nella legge del 1890, che stabiliva l'età degli aspiranti, riferendosi, non già al tempo dell'ammissione al concorso, che è data certa, ma al tempo della nomina, che è data incerta.

E da ciò derivano le conseguenze, già rilevate dall'onor. Petrella e che oggi il senatore Vischi ha ricordate: può accadere che chi all'atto dell'ammissione sia capace, se una Commissione impieghi più o meno tempo nell'esaminare le prove, può diventare inammissibile per ragione di età.

Io promisi all'onor. Petrella che avrei studiato col regolamento di temperare queste conseguenze eccessive. Confermo questa mia dichiarazione al senatore Vischi e gli dirò anche di più, accennandogli quali sono le due vie, che alternativamente, intendo seguire per trovare la soluzione.

Delle due vie l'una è questa: sostenere la tesi, ch'io ritengo plausibile, che quando la legge dice: «per essere nominati occorre la tale età», intenda riferirsi al giorno dell'ammissione al concorso, perchè questo è, direi, quasi soggetto ad una condizione sospensiva. Per quanto riguarda la nomina, questa la si può ottenere, anche oltrepassato quel limite d'età, a condizione però di essere approvati nell'esame di concorso.

È una tesi, che credo si possa sostenere, e cercherò di consacrarla nel regolamento. Che se non sia possibile, allora tra i due mali (cioè tra l'attuale, che produce inconvenienti gravi, e l'altro di stabilire col regolamento una età d'ammissione ai concorsi minore dell'età della nomina, e tale da assicurare immancabilmente che chi ha preso parte al concorso consegua

la nomina), tra i due mali preferirò questo secondo che almeno non produrrà gl'inconvenienti che oggidi si lamentano e toglierà occasione a quei dubbi e a quei sospetti, che il senatore Vischi ha oggi manifestati.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Le promozioni da alunno gratuito a retribuito, e da una classe all'altra di alunni retribuiti, hanno luogo per ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 8.

Il tempo passato dall'alunno in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, e quello passato in servizio militare per obbligo di leva non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianità. Il tempo passato in aspettativa per motivi di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianità.

Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, di sospensione dall'ufficio o di prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa.

Agli alunni retribuiti è corrisposto, in caso di aspettativa per motivi di salute legalmente accertati, un assegno pari alla metà della retribuzione.

(Approvato).

Art. 9.

L'alunno, dopo quattro anni dalla nomina, può ottenere l'abilitazione agli uffici di cancelleria e segreteria, quando superi con buon esito un esame pratico secondo le norme fissate dal regolamento.

Non può peraltro essere nominato aggiunto di cancelleria e segreteria, se nel suddetto periodo di quattro anni non ne abbia prestato almeno tre di servizio effettivo.

(Approvato).

Art. 10.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere chiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni ed agli aumenti di stipendio, che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Il giudizio sulla promovibilità, sul grado e sulla classificazione, sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti dai successivi articoli, in quanto siano applicabili, da una Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, e composta del primo presidente, del procuratore generale e di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria nominato dal primo presidente. Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Desidero fare una raccomandazione al guardasigilli.

L'articolo 10, di cui è stata data testè lettura, verrebbe ad essere come un conglobamento dell'art. 24 del progetto, che è stato soppresso dalla Camera. L'art. 24 del progetto del Ministero diceva: « Agli attuali funzionari del Ministero che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie continuerà ad applicarsi l'art. 9 primo capoverso della legge 2 luglio 1903, n. 399 »: ma dal farne il conglobamento di cui all'articolo 10 discende una condizione di cose, che pregiudica i funzionari venuti dalle cancellerie e addetti al Ministero, nel caso del loro ritorno all'ufficio donde vennero; perchè, se viene loro riservato il diritto a cotesto ritorno senza apportare danno pecuniario (inquantochè verrebbero mantenuti gli assegni goduti coll'applicazione al Ministero, anche se restituiti alle cancellerie con gradi d'ufficio che importerebbero stipendio minore) non viene però data loro

quella posizione correlativa allo stipendio stesso che li metterebbe in una condizione morale non diminuita.

L'articolo 9 della legge 1903, che era richiamato dal progetto ministeriale nell'articolo 24 soppresso, dava la facoltà al ministro di rimandare alle cancellerie i funzionari addetti straordinariamente al Ministero, ma senza limitazione quanto al grado, che si equiparava allo stipendio dovuto al funzionario: secondo la disposizione ora proposta invece, non facendosi preciso richiamo alla legge 1903 (come venne fatto in tutti i progetti che dal 1865 in poi si presentarono dai diversi guardasigilli, mai entrando in porto) i funzionari ritornerebbero alle cancellerie senza ottenere il grado correlativo allo stipendio e potrebbero trovarsi in condizione di inferiorità di grado rispetto ad altri funzionari dello stesso ufficio, mentre gli sovrasterebbero quanto allo stipendio. Quindi sarebbe desiderabile che i preveduti possibili ritorni alle cancellerie avvenissero sempre cogli stessi criteri dell'art. 9 della legge 1903, che non è esplicitamente, ma si deve intendere implicitamente richiamato dall'art. 10 in esame. Onde io faccio viva raccomandazione al ministro, perchè, almeno nei sei mesi che intercedono da ora all'attuazione della legge, voglia accogliere le domande di coloro, che chiedessero di ritornare alle cancellerie, applicando ai medesimi i criteri dell'articolo 9 della legge 1903 e cioè, mettendo il loro grado in correlazione allo stipendio, che essi dovrebbero conservare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 10 non si può dire che si sia limitato a conglobare le varie disposizioni, che nel precedente disegno ministeriale si riferivano al ritorno dei funzionari di cancelleria dal Ministero al loro primitivo ufficio.

In verità, questo fu un punto modificato dalla Commissione parlamentare; ed io mancherei di lealtà, se non lo dichiarassi apertamente.

Nel disegno ministeriale originario, che è del mio predecessore onorevole Gallo, si facevano due casi. D'ora in avanti tutti i funzionari del Ministero, provenienti dalle cancellerie, che avessero voluto tornare al primitivo uf-

ficio, avrebbero avuto quel grado, che loro sarebbe spettato, ove fossero rimasti nelle cancellerie, eccezione fatta per lo stipendio, di cui avrebbero conservato, a titolo di assegno provvisorio, l'eventuale parte in più rispetto al nuovo ufficio che avrebbero occupato.

Nei riguardi del passato però, a tutti gl'impiegati attuali del Ministero che fossero pervenuti dalle cancellerie e che ad esse intendevano far ritorno, si conservava la disposizione dell'art. 9 della legge del 1903, la quale dava al ministro la facoltà discrezionale di nominare quei funzionari, non al posto che avrebbero occupato se fossero rimasti nel loro antico ufficio, ma ad altro anche superiore, purchè non eccedesse quello di cancelliere di tribunale. La Commissione parlamentare non approvò questo secondo ordine d'idee, e volle che il ritorno dei funzionari dal Ministero alle cancellerie fosse sempre regolato dal principio ch'essi riprendessero quel posto e quel grado che loro sarebbe spettato se nelle cancellerie fossero rimasti. Io convenni nella decisione della Commissione parlamentare, perchè mi parve supremamente equa; e confido che l'onor. Tassi riconoscerà l'equità di queste ragioni.

Si tratta d'una carriera le cui condizioni sono misere e l'avanzamento lentissimo — una carriera, in cui migliaia e migliaia di funzionari lottano per conseguire quei pochi posti superiori ancora disponibili. Ora il consentire questi volteggi, questi ritorni di funzionari, che passano dalle cancellerie al Ministero e poi dal Ministero alle cancellerie per guadagnare posti, è cosa che urta il senso di moralità del personale; e il personale se ne irrita, si esacerba, ed io lo riconosco, non senza ragione. Per queste considerazioni, adunque, io, pur sapendo di fare cosa che non sarebbe riuscita gradita agli impiegati del mio Ministero, accolsi la disposizione come fu formulata dalla Commissione parlamentare; per la quale non viene riconosciuto agl'impiegati dell'Amministrazione centrale quel diritto che in via transitoria si voleva loro conservato.

Io mi auguro che l'onor. Tassi troverà anche lui giuste le ragioni, che mi fecero addivenire a questa nuova forma; ma se anche non avrò il conforto della sua adesione, tuttavia dico chiaramente che nell'art. 10 quella disposizione non è più mantenuta. L'onor. Tassi crede che io possa

consentire questi passaggi nel semestre, che corre tra l'approvazione della legge e la sua entrata in vigore, e ciò mi fa credere che egli dà all'art. 10 quell'interpretazione che io gli do, poichè com'egli dice se pure questi passaggi per l'art. 10 non saranno più ammessi per l'avvenire, potranno nondimeno esser fatti quasi in *articolo mortis* tra l'approvazione della legge e la sua applicazione. All'onor. Tassi su questo punto rispondo: esaminerò le domande che mi saranno rivolte in proposito, con ogni diligenza e cura, non mi rifiuterò di accoglierle, perchè siano entro limiti giusti e ragionevoli. Poichè l'onor. Tassi converrà certo in questa osservazione che una legge approvata dalle due Camere, anche se non entrata in vigore, rappresenta per un ministro un alto avvertimento, la manifestazione di un desiderio che impone si faccia in quel modo. Sicchè quando anche io formalmente, da oggi fino al 1° gennaio 1908, conservi la mia libertà d'azione, sulle domande con cui impiegati del Ministero possano richiedere di far passaggio nelle cancellerie, pur tuttavia, moralmente, questa mia libertà è assai limitata per riguardo alla legge già approvata dal Parlamento. Ma, ripeto, io esaminerò caso per caso qualora se ne offrano, ed entro i limiti di equità e di ragione non mi rifiuterò di accogliere le domande che mi fossero presentate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, quest'articolo 10 s'intenderà approvato.

Art. 11.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado oltre a quello di aggiunto è conferita per merito e per anzianità, con le norme indicate negli articoli seguenti.

Per la promozione a qualsiasi grado non è più richiesta la laurea.

I passaggi di categoria avvengono unicamente per anzianità.

(Approvato).

Art. 12.

In ogni sede di Corte di appello è istituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria o di segreteria a fare da segretario della Commissione.

Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

(Approvato).

Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni motivate, almeno una volta all'anno, della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto, che valga a dimostrare il merito o il demerito.

Tali informazioni sono comunicate all'interessato, che lo chieda, per le proprie osservazioni.

(Approvato).

Art. 14.

Le dette Commissioni debbono alla fine di ogni anno procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte d'appello, che abbiano raggiunta la prima categoria o, se si tratta di funzionari non divisi in categorie, siano entrati nella prima metà della graduatoria, alla quale appartengono.

Agli effetti dello scrutinio e della promozione, le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, lo assegnano alla classe, che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo i funzionari scrutinati vengono divisi in tre classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianità, degli impromovibili.

(Approvato).

Art. 15.

Una copia conforme delle deliberazioni delle Commissioni verrà trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario avrà notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e documenti

che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito il reclamante, ove questi lo richieda.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo, il funzionario potrà domandare un nuovo scrutinio. Un nuovo scrutinio potrà in ogni tempo essere provocato di ufficio.

(Approvato).

Art. 16.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima classe, per l'altro terzo a quelli della seconda.

Gli assegnati alla terza classe non possono essere promossi.

Tra i funzionari della stessa classe la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 17.

Le Commissioni indicate nell'art. 12 debbono altresì dare il loro parere, quando si tratti di sottoporre un funzionario a provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione, il parere sarà dato da una Commissione istituita presso la Corte rispettiva e composta nei modi stabiliti dall'art. 10.

(Approvato).

Art. 18.

I funzionari, che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo d'ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità ai termini di legge.

(Approvato).

Art. 19.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, su richiesta motivata dei capi di ufficio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un aggiunto di cancelleria, un sostituto segretario od un aggiunto di segreteria, od un

alunno da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. L'applicazione non potrà durare più di sei mesi, e non potrà essere prorogata che una sola volta e per lo stesso termine. Dell'applicazione e della proroga, come dei motivi che le hanno determinate, dovrà immediatamente informarsi il ministro della giustizia.

L'applicazione da uno ad altro ufficio di diverso distretto può essere ordinata nei medesimi casi e per lo stesso tempo, e limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni, dal ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 20.

Verificandosi presso un' autorità giudiziaria il caso di mancanza o impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o dell'aggiunto di cancelleria, o del segretario, del sostituto segretario o dell'aggiunto di segreteria, possono essere assunti a farne le veci, il cancelliere, il vice-cancelliere o l'aggiunto di cancelleria addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo; oppure il segretario, il sostituto segretario o l'aggiunto di segreteria addetti alla medesima o ad altra autorità del luogo; oppure un alunno; o, in loro mancanza, un notaio esercente o il segretario o vice-segretario comunale.

(Approvato).

Art. 21.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge tutti i funzionari di cancelleria e segreteria saranno scrutinati in conformità delle norme stabilite dagli articoli precedenti. In base a tale scrutinio il ministro guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria generale dei detti funzionari distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge.

Limitatamente a questo primo scrutinio saranno rispettati, per determinare l'anzianità, i diritti acquisiti a norma delle disposizioni dell'art. 16 della legge 2 luglio 1903.

In nessun caso, però, potrà esser diminuito lo stipendio spettante al giorno dell'attuazione della legge, conservandosi la differenza come assegno personale, fino a quando questa cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

(Approvato).

Art. 22.

I funzionari, che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Quest'articolo 22 contiene una disposizione transitoria certamente provvida nell'interesse delle persone e degli uffici, poichè con la nuova legge si è avuta una nuova parificazione di gradi, e quindi si avrà uno spostamento di funzionari.

Così, a dire un esempio, i sostituti segretari delle procure generali, che prima erano parificati ai cancellieri di tribunali ed ai vice-cancellieri effettivi di Corte d'appello. Se dovesse questa legge approvarsi immediatamente, ne verrebbe una disorganizzazione negli uffici, con danno delle persone e degli uffici medesimi. Io che sono stato procuratore generale in alcune grandi città, posso dire ad esempio che nella procura generale di Roma vi sono 14, o 15 sostituti segretari, funzionari elettissimi, che rispondono, assai bene, agli incarichi loro affidati; ed essi dovrebbero quasi tutti andar via da Roma o per l'aumento di stipendio, o per la lieve promozione che loro viene dalla nuova legge; invece questo articolo dispone che possano, a loro domanda, o d'ufficio, rimanere nelle loro sedi attuali. Io non solo non combatto ma approvo questa disposizione, e raccomando al ministro di volere nel regolamento (se è possibile) allargare anche più questa facoltà, rendendola quasi un diritto dei funzionari...

Voci. No, no.

RICCIUTI... e dare ai primi presidenti e ai procuratori generali la facoltà di proporre che questi funzionari restino negli uffici, e non siano sostituiti da quelli più anziani, che stanno nelle preture e nei tribunali, non atti ad esercitare funzioni così delicate come quelle dei sostituti segretari, ed anche dei vice-cancellieri nelle

Corti di appello, e spero che questa raccomandazione sarà accettata dal ministro, e che egli vorrà dare largo affidamento a questi funzionari, che si trovano in una certa commozione, temendo di potere essere mandati via per nuove disposizioni regolamentari.

Poichè ho la parola, aggiungerò una seconda raccomandazione, ripetendo quello che sta nella relazione fatta alla Camera dei deputati. In tale relazione si dice: « Era pur desiderio della classe che nelle Corti d'appello e nei tribunali sedi di Corte d'appello, vi fossero segretari dei primi presidenti e dei presidenti rispettivi da scegliersi tra i funzionari di qualunque grado, superiore però a quello di alunno. Ma la Commissione ha creduto essere questa norma più propria del regolamento che della legge, e si limita a farne raccomandazione al ministro ».

Ora questa raccomandazione io la riproduco in Senato, perchè anche in questa parte ho esperienza di Corti, che hanno importantissime segreterie. Quella di Napoli ha 16 funzionari e ha a capo un giovane distinto, il quale di fatto ha il nome di segretario, che non gli compete per legge, volendo questa che i segretari dei primi presidenti siano i cancellieri, ma nelle Corti importanti nè il cancelliere può adempiere a queste funzioni, nè il presidente se ne può valere, ed invece deve scegliere necessariamente una persona abile per la direzione della segreteria. Ora è bene dare a lui un titolo che gli aggiunga prestigio e rispetto nella classe. E riproduco questa raccomandazione perchè se ne tenga conto nel regolamento.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale sa di non avere interesse e neanche diritto d'interloquire sulle raccomandazioni fatte dal senatore Ricciuti al ministro per quanto riguardano l'applicazione della legge; ma non può non pronunciarsi sopra quanto il senatore Ricciuti, in nome di una interpretazione che egli dà all'articolo di legge, sollecita con disposizioni regolamentari.

Me ne duole, ma l'Ufficio centrale non saprebbe approvare un regolamento (che sarebbe evidentemente incostituzionale, cioè in opposizione con lo spirito della legge), che stabilisse una specie di inamovibilità *ratione loci* di de-

terminati funzionari di cancelleria e segreteria. Ciò addirittura scombuscolerebbe tutto il concetto organico di questo speciale servizio.

Si è potuto accettare per la magistratura (e solamente per quella giudicante, si badi bene!), in nome di un alto e santo principio, il concetto dell'inamovibilità *ratione loci*, e tutti sappiamo che molte volte anche i più liberali si sono dovuti lamentare di questa garanzia perchè gl'inconvenienti sono stati molti, e il povero ministro si è trovato con le mani legate. Non ci vorrebbe altro che stabilire una specie d'inamovibilità *ratione loci* per rendere gl'impiegati di cancelleria padroni assoluti, onde il ministro non dovrebbe fare altro che mettersi a loro disposizione.

Questa per la prima parte. Per la seconda il senatore Ricciuti ricorda che vi sono uffici di segretario (credo alluda a quelli che hanno i primi presidenti) e, rilevando che ad essi sono adibiti giovani egregi e valorosi, vorrebbe che questi abbiano il titolo di segretari, così come in pratica sono intesi per ragione della carica che occupano, mentre segretari essi non sono. E, se non ho capito male, desidererebbe che in forza di regolamento fosse loro conferito tale titolo. Io, in contrario, dico al ministro che vada un poco adagio, perchè oggi il titolo e domani lo stipendio speciale, e tutto ciò contro lo spirito della legge. Il segretario del capo del collegio è il cancelliere; ma se sarà sostituito da altri, questi rimarranno sempre alunni o aggiunti o vice-cancellieri, e compiranno quelle mansioni speciali, che potranno parere anche più onorifiche perchè implicano una fiducia del superiore, ma non aggiungono e non tolgono alla loro posizione. Ed ecco perchè alle disposizioni dal senatore Ricciuti invocate nel regolamento, l'Ufficio centrale fa osservare che osta lo spirito della legge.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Io non ho detto di voler creare l'inamovibilità dei funzionari, ma ho chiesto una larga applicazione di quello che sta scritto nel disegno di legge, il quale dice:

« I funzionari che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche

quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

« L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione ».

Ora questa disposizione, io diceva, l'accetto, e certamente nessuno si potrà opporre alle disposizioni di legge quando questà è approvata; facevo solo una raccomandazione al ministro dicendo che talvolta le disposizioni di legge vengono ristrette dai regolamenti, quindi chiedeva solo che dal regolamento non fossero danneggiate, nè le persone, nè gli uffici. Con ciò non voglio dire che si tolga la facoltà al ministro di trasferire da un luogo ad un altro un funzionario quando ne veda la convenienza, ma solo, che i tramutamenti non siano una conseguenza necessaria ed immediata dell'applicazione di questa legge.

In quanto ai segretari dei primi presidenti non ho chiesto, nè aumenti di stipendi, nè altro, ho solo insistito perchè venga regolarizzata la loro posizione.

La legge attuale non provvede alla posizione di questi segretari, che ci sono e ci debbono essere perchè, essendo molte le funzioni che ora si danno ai primi presidenti, se non vi è una segreteria, non è possibile adempierle; a colui ora che deve eleggere questa segreteria è necessario dare un titolo che regolarizzi la sua posizione, e ciò non è contrario, nè al principio nè alla economia della legge.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La disposizione dell'art. 22 mi pare chiara, e indubbiamente è chiara così nella sua lettera come nel suo spirito. Io sono lieto che l'onorevole Ricciuti, con la sua grande autorità ed esperienza, l'abbia lodata, e ne sono tanto più lieto in quanto che questa disposizione io dovetti difendere nell'altro ramo del Parlamento nel quale si sarebbe voluto sopprimerla, e se si fosse soppressa, come ha detto l'onor. Ricciuti, sarebbe stato mettere a soquadro tutti gli uffici dello Stato, perchè si sarebbero dovuti spostare tre o quattromila funzionari.

Qui si tratta di un provvedimento transitorio, e certo non deve essere che tale, perchè ogni funzionario deve normalmente occupare il suo

posto e il suo grado e soltanto gravi necessità possono giustificare l'anomalia di funzionari che occupino un ufficio diverso dal loro grado. Io resterò nei limiti delle disposizioni della legge, onor. Ricciuti, e nella sua lettera e nello spirito.

Io non saprei arrivare fino al punto di far obbligo all'Amministrazione di mantenere in carica questi funzionari, come mi pare abbia detto l'onor. Ricciuti nel suo primo discorso, perchè allora avrebbe ragione di essere l'obiezione fatta dall'onor. Vischi che non vi sarebbe posizione più privilegiata di questa; ma essi potranno essere tramutati secondo l'apprezzamento del ministro.

Assicuro l'onor. Ricciuti - come ho già ripetuto - che io mi atterrò alla disposizione della legge, non solo nella lettera ma anche nello spirito, per impedire che migliaia di funzionari passino tumultuariamente da uno ad altro ufficio di cancelleria. In quanto riguarda la missione dei segretari, posso promettergli che io farò molto conto delle sue osservazioni; però debbo confessare che ho in proposito molti dubbi e gravi obiezioni, e di forma e di sostanza. Quanto alla forma io non so se e fino a qual punto sia lecito con un regolamento creare un ufficio che la legge non riconosce.

Dice l'onor. Ricciuti: Ma si tratta di un titolo semplicemente negli uffici pubblici, il titolo suppone il grado; nè io so comprendere come il titolo, se deve essere indicativo del grado, possa restare puramente onorifico: or se nella legge non ho il grado come potrei attribuire il titolo? A questa obiezione di forma se ne aggiunge un'altra di sostanza. Normalmente il cancelliere è il segretario del magistrato giudicante; questa è la figura, direi storica, dell'istituto della cancelleria. Sotto questo aspetto il segretario del presidente di una Corte di appello è il cancelliere capo della Corte di appello. Che poi per uffici di minor conto che gravano sul presidente, questi scelga qualche vice cancelliere o altro funzionario che gli faccia da segretario particolare, è cosa perfettamente lecita che si fa e che non intendo menomamente riprovare. Però anche ammesso quanto ho detto, non si può far venir meno il principio che il segretario di un capo di un collegio, sia il capo della cancelleria.

Io credo che il creare questo ufficio del segretario del primo presidente della Corte di

appello, possa far nascere invidie, rivalità fra il cancelliere capo e il segretario del presidente, che potrebbe in un certo senso rappresentare l'eminenza grigia o il papa rosso di quel papa bianco che sarebbe il primo presidente della Corte. È questione molto grave; ma poichè il senatore Ricciuti non domanda se non ch'io la studi, io gli prometto che la studierò.

RICCIUTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIUTI. Non ho nulla da osservare a quanto ha detto l'onor. ministro e lo ringrazio per le promesse che ha fatto. Solamente debbo aggiungere che io ritengo che per lo spirito di questa legge, le limitazioni disposte per l'applicazione dei funzionari da farsi dal presidente, non riguardino il ministro, che conserva integra la facoltà d'applicare i funzionari per l'interesse del servizio, e per completare i diversi uffici, perchè la limitazione che viene dall'articolo 19 del disegno di legge riguarda espressamente il primo presidente, che può, per sei mesi, disporre un'applicazione, ma non restringe la facoltà che spetta al ministro, di potere sempre per ragioni di servizio applicare i funzionari ad altri uffici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Sarà indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che prestino servizio da non meno di cinque anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

A parità di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari e dei pretori, o siano retribuiti con assegni fissi.

L'esame consisterà in una prova pratica di abilitazione e di idoneità e la graduatoria sarà formata in base ai risultati dell'esame, ai precedenti di servizio ed all'anzianità.

I diurnisti e gli amanuensi, che non abbiano vinto il concorso, cessano immediatamente dal servizio.

(Approvato).

Art. 24.

I funzionari, i quali alla pubblicazione della presente legge siano forniti di laurea in giurisprudenza e siano nello scrutinio assegnati alla prima classe, saranno preferiti nelle promozioni agli altri della medesima classe.

(Approvato).

Art. 25.

Pei vice-cancellieri di Cassazione, che si trovavano in servizio al 1° gennaio 1903, resta ferma la disposizione dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1903, n. 259.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia per rendere regolare il servizio d'ispezione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, specialmente per i depositi e per le spese di giustizia.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a disciplinare con regolamento tale servizio d'ispezione, avvalendosi all'uopo anche dell'opera di dieci cancellieri di tribunale e di Corte d'appello o di grado parificato, in circoscrizioni che saranno determinate col regolamento stesso. A questi funzionari, che continueranno a far parte del ruolo delle cancellerie, sarà corrisposto per tale servizio un assegno annuo di lire 500, oltre l'indennità di missione.

Alla spesa relativa, che non potrà in complesso eccedere l'ammontare di lire cinquantamila, comprese le indennità di missione, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, nel fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia con la contemporanea iscrizione della somma stessa in aumento agli stanziamenti di cui agli articoli 1, lettera a) e 10 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore non più tardi del 1° gennaio 1908, intendendosi abrogata da quel giorno ogni disposizione contraria.

La parte che riguarda gli stipendi, sarà attuata in tre esercizi finanziari consecutivi.

A tale effetto la maggiore spesa occorrente verrà iscritta in bilancio per un terzo nell'esercizio 1907-908, per due terzi nell'esercizio 1908-1909, e per l'intero nell'esercizio 1909-910.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con decreto Reale da emanarsi d'accordo coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro, e da pubblicarsi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

VISCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI, *relatore*. Colgo questa occasione dell'art. 28 per ricordare al ministro un voto formulato dall'Ufficio centrale, cioè che egli sottoponga allo studio della Commissione Reale per la riforma delle tasse sugli affari la possibile abolizione di quel diritto di copia che fu creato in forza della legge del 1895. Come ho ricordato nella relazione, nel 1895 gli impiegati di cancelleria fecero notare la loro infelice condizione economica; e siccome eravamo in tempo di vacche magre e il bilancio dello Stato non permetteva di venire in loro aiuto, si creò il diritto delle copie. Il provento di questo diritto fu poi, con disposizione regolamentare, destinato a sostenere le spese di ufficio delle preture, dei tribunali e a distribuirne la differenza in più, in detti uffici giudiziari, e a distribuirlo tutto intero quello delle Corti di appello tra gli impiegati di cancelleria sotto forma di provento avventizio. Questo non servì a migliorare molto la condizione dei funzionari; ma servì a produrre un gran danno al sistema fino allora vigente e che prende, nella pratica, il nome dall'illustre e compianto Zanardelli.

Lo Zanardelli per impedire tutti gli abusi che si verificano quando ci sono molti contabili incaricati d'incassare denari, conglobò ogni sorta di diritti di copia e di cancelleria nel valore della carta bollata.

Questo sistema assicurava tutti nella tutela dei propri interessi; perchè quando si diceva di occorrere la carta bollata di L. 3.60 o di L. 2.40 ecc. ogni individuo sapeva che doveva pagar quello e non più. Ma col ripristinare il diritto di copia si è novellamente dato luogo a tanti inconvenienti, oltre alla lesione dei diritti dei procuratori.

Desiderio dell'Ufficio centrale sarebbe quello di abolire completamente questi diritti di copia. Ne potrebbe forse derivare un nocumento all'erario, perchè questi dovrebbe mantenere le spese di ufficio delle preture e dei tribunali. Si capisce che i funzionari non lascerebbero volontieri tale provento avventizio. Ma credo che mentre votiamo a loro favore una legge che offre benefici economici di ben un milione e 300 mila lire in più, potremmo per il buon andamento del servizio imporre questo sacrificio. Ma non dico questo, anche perchè non voglio allargare la discussione, nè allungarla. Manifesto soltanto il desiderio dell'Ufficio centrale di far studiare la questione dalla Commissione Reale che si occupa della riforma sulle tasse degli affari, nel fine di ritornare al sistema Zanardelli.

Noi dunque accenniamo ad un desiderio, pur dichiarando che non sappiamo indicare neanche il modo di poter risolvere l'enunciato problema.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione dei diritti di copia presenta vari aspetti di cui alcuni sono stati accennati dall'onor. Vischi. Ve ne sono, però altri ancora; dei quali citerò uno soltanto. Per ora, oltre le copie, che sono a carico delle parti, vi sono quelle che dovrebbero essere a carico dello Stato, tutte le copie, cioè, che si eseguono d'ufficio: come le copie in materia penale, le copie in materia di gratuito patrocinio i cui proventi si esigono se e quando si potranno esigere. Ora, siccome queste copie d'ufficio gravano sui proventi generali, ne segue che per i cancellieri non c'è interesse di gravare la mano su di essi, perchè per loro non costituirebbero che una partita di giro. Il giorno, in cui si sopprimesse il diritto di copia, è evidente che lo Stato dovrebbe pagare la copia d'ufficio e la cosa sarebbe pericolosa. Io credo

che la grossezza delle lettere acquisterebbe proporzioni colossali! (*ilarità*). Ad ogni modo è questione che sebben piccola, pur tuttavia ha i suoi lati importanti e alquanto complessi. Tuttavia, l'onorevole Vischi nel principio e nella fine del suo discorso ha detto una cosa molto giusta. Vi è per ora una Commissione Reale istituita dal mio diletto amico Angelo Majorana, già ministro del tesoro, la quale appunto intende alla riforma delle leggi sui tributi. Questa Commissione credo che, specialmente per quanto riguarda le tasse giudiziarie, abbia portato avanti i suoi studi, ed io mi ri-

servavo, anche indipendentemente dal desiderio dell'onor. Vischi, in queste prossime vacanze, che spero siano attive e operose, di mettermi d'accordo col mio collega Lacava per preparare un disegno di legge, da poter presentare al Parlamento alla ripresa dei lavori. In questa occasione sarà tenuto presente il desiderio manifestato dall'onor. Vischi.

PRESIDENTE. Nessun' altro chiedendo la parola, pongo ai voti l' articolo 28.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

TABELLA ORGANICA.

Numero degli impiegati	Designazione degli impiegati	Classi	Numero per classi	Stipendio	
				individuale	per classe
5	Cancellieri di Corte di cassazione	1 ^a	10	7,000	70,000
5	Segretari di Proc. gen. di Cassazione				
20	Cancellieri di Corte d'appello	1 ^a	21	6,000	126,000
18	Vice-cancellieri di Corte di cassazione	2 ^a	21	5,000	105,000
20	Segretari di Proc. gen. d'Appello				
5	Sostituti segretari di Procura gen. di Cassazione.	3 ^a	21	4,500	94,500
162	Cancellieri di Tribunale	1 ^a	228	4,000	904,000
198	Vice-cancellieri di Corte d'appello	2 ^a	228	3,500	791,000
162	Segretari di R. Procura				
156	Sostituti segretari di Proc. gen. d'Appello	3 ^a	220	3,000	678,000
909	Vice-cancellieri di Tribunale	1 ^a	1049	2,500	2,622,500
166	Sostituti segretari di R. Procura	2 ^a	1575	2,000	3,150,000
1549	Cancellieri di Pretura				
1741	Aggiunti di cancelleria e segreteria	1 ^a	1741	1,500	2,611,500
850	Alunni retribuiti di cancelleria e segreteria giudiziaria	1 ^a	450	1,200	540,000
		2 ^a	400	900	300,000
300	Alunni gratuiti di cancelleria e segreteria giudiziaria		—	—	—
6266	Totale		6266		12,052,500

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali » (N. 653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i sottufficiali ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 653).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e procederemo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È stabilita per i sottufficiali del Regio esercito, meno quelli dell'arma dei carabinieri Reali, ma inclusi tutti gli altri raffermati con premio, la posizione di servizio sedentario, la quale comprenderà tutti gli impieghi ora occupati dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e quelli di assistenti locali.

(Approvato).

Art. 2.

In questa posizione possono essere trasferiti i sottufficiali che abbiano compiuto trent'anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

È in facoltà del Ministero di collocare i sottufficiali indicati all'articolo 1° nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, anche prima del 30° anno di servizio, purchè abbiano almeno vent'anni di servizio.

I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado. Quelli di cui al comma secondo dell'articolo precedente che avessero grado inferiore saranno

promossi: marescialli di compagnia al 28° anno di servizio compiuto, marescialli di battaglione al 29° e marescialli di reggimento al 30°.

(Approvato).

Art. 4.

L'assegno giornaliero complessivo dei gradi di sottufficiale in servizio sedentario, è il seguente:

Sergente maggiore . . .	L. 4 »
Maresciallo di compagnia .	» 4.50
» di battaglione .	» 5 »
» di reggimento .	» 5.50

È escluso ogni altro aumento dipendente dalle disposizioni dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

(Approvato).

Art. 5.

Il sottufficiale raffermando con premio avrà diritto di riscuotere, all'atto del trasferimento in servizio sedentario, le indennità di rafferma che in quel momento avrà maturate.

(Approvato).

Art. 6.

Il diritto all'impiego civile, di cui all'articolo 8 della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificato dalla presente legge, deve essere fatto valere dal sottufficiale, mediante domanda, al momento in cui compie 12 anni di servizio.

Il sottufficiale, all'atto in cui acquista diritto al collocamento a riposo, perde quello di ottenere l'impiego civile.

(Approvato).

Art. 7.

Gli attuali ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti, gli assistenti locali ed i sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile fino alla promulgazione della presente legge, conserveranno integri i loro diritti ad occupare gli impieghi nelle diverse Amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni preesistenti.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1907

Art. 8.

Alla tabella II, che fa seguito al testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituita, per la parte che riguarda i sottufficiali, la seguente tabella:

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna dai 20 ai 30 anni	Pensione a 30 anni	Aumento annuale dai 30 ai 40 anni	Massimo della pensione a 40 anni
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali	730	20	930	40	1,330
Id. di battaglione					
Id. di compagnia					
Furiere maggiore	600	20	800	35	1,150
Brigadiere dei carabinieri Reali, furiere	550	17	720	33	1,050
Sergente maggiore					
Vicebrigadiere dei carabinieri Reali	500	15	650	30	950
Sergente					

NB. — Le pensioni sopra indicate saranno aumentate di un quinto o di due quinti, a seconda che si tratti di sottufficiali con 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado o di marescialli d'alloggio dei Reali carabinieri con 6 anni di servizio nel loro grado e 20 anni di permanenza nella loro arma, giusta il disposto dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Questi aumenti possono essere computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 9.

La liquidazione della pensione per i sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, giusta l'articolo 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sarà fatta ai termini dell'articolo stesso, eguagliando il massimo della pensione alla pensione massima fissata dalla tabella a 40 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le leggi sullo stato dei sottufficiali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-1907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti:

Senatori votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	8

Il Senato approva.

Organici del personale delle capitanerie di porto. — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale:

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della R. marina:

Senatori votanti	93
Favorevoli	87
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare n. 4610 (serie 2ª), in data 3 dicembre 1878:

Senatori votanti	93
Favorevoli	86
Contrari	7

Il Senato approva.

Organici dei corpi militari della Regia marina:

Senatori votanti	93
Favorevoli	86
Contrari	7

Il Senato approva.

Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea:

Senatori votanti	93
Favorevoli	83
Contrari	10

Il Senato approva.

Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati:

Senatori votanti	93
Favorevoli	83
Contrari	10

Il Senato approva.

Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza:

Senatori votanti	87
Favorevoli	76
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Roma:

Senatori votanti	90
Favorevoli	72
Contrari	18

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908:

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Spese militari sino al 30 giugno 1910:

Senatori votanti	91
Favorevoli	82
Contrari	9

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908:

Senatori votanti	90
Favorevoli	83
Contrari	7

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche (N. 677);

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione di un reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 679);

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie gallerie di Firenze (N. 683);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernenti provvedimenti a favore della Calabria (N. 668).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 342 e 28 luglio 1902, n. 342; portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636-urgenza);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 621);
Provvedimenti per i sottufficiali (N. 653).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo (N. 615);

Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja (N. 673);

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (N. 656);

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari (N. 691);

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) (N. 688);

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capi tecnici d'artiglieria e genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare (N. 669);

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (N. 674);

Stipendi ed assegni degli ufficiali inferiori del R. esercito (N. 680 - *urgenza*);

Provvedimenti a favore degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e degli assistenti locali (N. 681 - *urgenza*);

Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897, stipulata fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, il 14 giugno 1907 (N. 696);

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 (N. 670);

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante (N. 705);

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 687 - *urgenza*);

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia (N. 598);

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Ressa alla città di Firenze (N. 711);

Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma (N. 684);

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per

le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università degli studi di Pavia (N. 685);

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convitto di S. Marcellino (N. 701 - *urgenza*);

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi in Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali (N. 702 - *urgenza*);

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime (N. 703 - *urgenza*);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-1907 (N. 714);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato (N. 692);

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale (N. 695);

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 699);

Proroga a tutto il 31 luglio 1908, del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali (N. 708 - *urgenza*);

Istituzioni di uffici tecnici centrali per le monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze (N. 686);

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma (N. 715);

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537.)

III. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.